



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 19

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul sistema bancario e finanziario**

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA PATRIZIA CASTALDINI E  
DEL DOTTOR STEFANO LONGHI, RISPETTIVAMENTE  
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F. E SOSTITUTO  
PROCURATORE PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA

20<sup>a</sup> seduta: martedì 28 novembre 2017

Presidenza del Presidente CASINI

## I N D I C E

**Audizione della dottoressa Patrizia Castaldini e del dottor Stefano Longhi,  
rispettivamente procuratore della Repubblica f.f. e sostituto procuratore presso il  
tribunale di Ferrara**

PRESIDENTE, CASINI (AP-CpE-NCD), senatore . . . . . Pag. 3, 7, 9 e passim DAL MORO (PD), deputato . 19, 20, 21 e passim AUGELLO (FL (Id-PL, PLI), senatore . . . . . 23, 24, 25 e passim TABACCI (DeS-CD), deputato . . . . . 26 VILLAROSA (M5S), deputato 27, 28, 29 e passim TOSATO (LN-Aut), senatore . . . . . 33, 34 DELL'ARINGA (PD), deputato . . . . . 35 SIBILIA (M5S), deputato . . . . . 37, 38 BRUNETTA (FI-PdL), deputato . . . . . 38, 47 PAGLIA (SI-SEL-POS), deputato . . . . . 42, 43, 44 VAZIO (PD), deputato . . . . . 44, 45, 46 e passim MARINO Mauro Maria (PD), senatore . . . . . 50, 52 DEL BARBA (PD), senatore . . . . . 53, 54	CASTALDINI . . . . . Pag. 4, 33, 42 CAVALLO . . . . . 7, 9, 19 e passim LONGHI . . . . . 16, 20, 22 e passim
--	--

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Partito Democratico: Pd; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente: FI-PDL; Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per L'europa-NCD: AP-CPE-NCD; Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini: LNA; Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile: SI-SEL-POS; Scelta Civica-ALA per la costituente liberale e popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale – Centro Democratico: DES-CD; Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: FDI-AN; Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori per l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-MIN.LING.; MISTO-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIPI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) – Indipendenti: Misto-PSI-PLI-i; Misto-Fare!-Pri-Liberali: Misto-Fare!-PRIL.*

*Intervengono la dottoressa Patrizia Castaldini e il dottor Stefano Longhi, rispettivamente procuratore della Repubblica f.f. e sostituto procuratore presso il tribunale di Ferrara, nonché i sostituti dello stesso ufficio dottor Stefano Longhi e dottoressa Barbara Cavallo.*

*I lavori hanno inizio alle ore 10,35.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Informo altresì che ha prestato giuramento quale consulente l'avvocato professor Maurizio Pinnarò.

#### **Audizione della dottoressa Patrizia Castaldini e del dottor Stefano Longhi, rispettivamente procuratore della Repubblica f.f. e sostituto procuratore presso il tribunale di Ferrara**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del procuratore della Repubblica facente funzioni presso il tribunale di Ferrara, dottoressa Patrizia Castaldini, nonché dei sostituti dello stesso ufficio, dottor Stefano Longhi e dottoressa Barbara Cavallo, che ringraziamo per la loro presenza.

L'audizione riguarda l'approfondimento delle vicende che hanno interessato la Cassa di Risparmio di Ferrara.

È noto che è in corso a Ferrara un procedimento, del quale proprio domani, 29 novembre, si celebrerà l'udienza preliminare, relativo all'aumento di capitale della banca del 2011 in cui sono imputati i vecchi amministratori e funzionari di CARIFE, gli amministratori delle banche *partners* delle operazioni di acquisto reciproco di azioni e un funzionario di una società di revisione. I reati ipotizzati sono quelli di ostacolo alla vigilanza, falso in prospetto, aggio, bancarotta fraudolenta (articolo 223, comma 2, della legge fallimentare, in riferimento alla formazione fittizia di capitale), essendovi stata dichiarazione dello stato di insolvenza.

Altri procedimenti relativi ad ipotesi di bancarotta sono ancora in fase di indagine.

Ricordo agli auditi che è possibile svolgere i nostri lavori anche in seduta segreta per cui ove fosse necessario, li prego di avvisarci e procederemo a sospendere le forme di pubblicità.

Do allora la parola alla dottoressa Castaldini che, ci illustrerà un po' chino il lavoro fatto.

*CASTALDINI.* Signor Presidente, onorevoli commissari, buongiorno a tutti. Sono attualmente il procuratore reggente di Ferrara e vorrei illustrare quelli che sono stati gli elementi che hanno portato, appunto, a questa attività di indagine che è attualmente con un procedimento in fase di udienza preliminare e un'ulteriore attività di indagine ancora in fase preliminare.

Volevo indicare quello che è stato il grande impatto di questa indagine, di questo procedimento, sia per quanto riguarda gli uffici giudiziari di Ferrara, che è ovviamente una realtà medio piccola – quindi un impatto di grande rilevanza, e quello che è stato l'impatto sul piano economico-sociale dell'intera collettività.

Vi è stato, infatti, un grande problema di natura economica che ha riguardato sia le imprese, sia i risparmiatori, non solo dell'intera Provincia di Ferrara a seguito del dissesto finanziario della Cassa di risparmio di Ferrara e della conseguente liquidazione coatta amministrativa. Vi sono state delle ripercussioni, in seguito dell'azzeramento del valore delle quote, che hanno riguardato, come dicevo, pressoché tutte le famiglie e anche tutte le aziende, non solo di Ferrara ma anche delle Province limitrofe; in particolare, parlo soprattutto di Rovigo, di Bologna e delle zone limitrofe.

La procura ha coordinato, appunto, questa indagine sul dissesto della CARIFE, attribuendole un criterio di assoluta priorità.

L'indagine ha avuto origine a seguito del commissariamento della CARIFE nel 2013 con l'iscrizione in un fascicolo (Modello 45); successivamente, a seguito di delega di indagine dell'allora procuratore Cherchi, il fascicolo nel 2015 è stato trasformato a noti e ha preso il numero 6226, appunto, del 2015.

La procura ha svolto questa attività in maniera, come dicevo, di assoluta priorità è stata assegnata inizialmente a due sostituti procuratori, la dottoressa Barbara Cavallo, che oggi è qui presente e che ha fin dall'inizio seguito tutta la vicenda processuale, e il dottor Nicola Proto, a seguito del cui trasferimento si è inserito nell'attività di indagine il dottor Stefano Longhi che ancora attualmente sta proseguendo l'attività. A seguito del trasferimento anche del procuratore sono subentrata io che, in una fase comunque già avanzata dell'attività di indagini relative al procedimento in corso, sono intestataria del procedimento che è attualmente in fase di indagine.

Come dicevo, la procura di Ferrara ha coordinato la Guardia di Finanza gestendo l'indagine nella consapevolezza della estrema delicatezza della materia, ricostruendo ed analizzando i fatti nella loro complessità, tenuto conto sia della mole proprio quantitativa di documentazione da analizzare e dell'estrema tecnicità dell'indagine: basti pensare che abbiamo oltre 1.300 parti offese, oltre ad enti e associazioni che si sono costituite parte civile.

L'indagine ha anche trovato un suo sviluppo a seguito dell'esito dell'ispezione della Banca d'Italia effettuata presso CARIFE nel 2009. L'organo di vigilanza aveva segnalato già, appunto, all'esito di quella indagine una grave situazione in cui versava l'istituto e l'intero gruppo bancario sotto il profilo sia gestionale sia patrimoniale.

In sede ispettiva era stato anche accertato un forte deterioramento del portafoglio creditizio, che era da imputarsi a condotte degli amministratori e anche per il fatto che vi era stato un ricorso a sovvenzione e a credito fuori dall'ambito territoriale locale, in quanto la Cassa di Risparmio di Ferrara è sempre stata il punto di riferimento bancario dell'intera Provincia.

Questo ricorso al credito in ambiti territoriali diversi è avvenuto senza peraltro adeguate coperture.

Successivamente, in seguito a varie interlocuzioni che si sono verificate tra Banca d'Italia e Cassa di Risparmio, il 20 ottobre del 2010 la Banca d'Italia inviava ai vertici di CARIFE una direttiva con la richiesta di adottare tutti i provvedimenti necessari idonei per superare la crisi finanziaria dell'intero gruppo e in particolare evidenziava la necessità di procedere ad un aumento di capitale per un importo che non doveva essere inferiore a 150 milioni di euro, indicando però dei precisi elementi che venivano richiesti; in particolare, l'esigenza di mantenere quale obiettivo un *Tier* almeno pari all'8 per cento.

La Banca d'Italia poi specificava che l'offerta delle nuove azioni doveva essere rivolta a soggetti qualificati, quindi si pensa appunto alle banche, oppure comunque a soggetti che dovevano essere informati concretamente su quella che era la valutazione del rischio, sostanzialmente, tenuto conto appunto dei problemi economici e finanziari della banca e dell'intero gruppo.

Come dicevo, a seguito di complesse tecniche di indagine, di cui potranno riferire i due colleghi che sono qui oggi con me, si sono concluse le indagini con la formulazione di un corposo capo d'imputazione (sono varie pagine) nei confronti sia dei vertici della CARIFE, sia di altre due banche con le quali, appunto, vi sono stati acquisto e formazione fittizia poi di capitale sociale che sono la Banca Popolare Valsabbina e la Cassa di risparmio di Cesena.

Il procedimento ha portato poi all'archiviazione delle posizioni dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci, mentre l'azione penale è stata esercitata nei confronti degli amministratori e quindi dei vertici di queste società.

Dalle indagini è emersa una formazione fittizia di capitale, perché l'importo apparentemente investito in CARIFE dalla Cassa di risparmio di Cesena e dalla Banca Valsabbina è stato compensato in maniera quasi istantanea dalla sottoscrizione da parte del gruppo CARIFE di azioni della Cassa di risparmio di Cesena e di Banca Valsabbina. Quindi è emerso che, a seguito di questa operazione, il vertice CARIFE in concorso con i vertici delle altre due banche aveva cagionato il dissesto della CARIFE, appunto,

attraverso questo aumento fittizio di capitale sociale che in realtà non esisteva; da qui l'imputazione del reato di bancarotta.

È emerso inoltre un falso prospetto informativo che era stato depositato presso la CONSOB, relativo all'offerta di azioni CARIFE nell'ambito di questa operazione di aumento di capitale sociale, in quanto gli azionisti non venivano correttamente informati sul reale stato patrimoniale della società, e quindi sul suo grave dissesto, e sui dati reali dei bilanci che erano stati depositati. Quindi venivano occultati ai sottoscrittori delle azioni – erano praticamente la collettività, le famiglie e anche le imprese – quelle che erano effettivamente le reali condizioni di rischio che venivano ad assumere attraverso l'acquisto.

Inoltre è stato contestato al vertice CARIFE il reato di aggio, per avere diffuso false notizie al fine di alterare il prezzo relativo all'offerta in opzione agli azionisti delle azioni ordinarie e CARIFE.

Dalle indagini è anche emerso che i vertici CARIFE, con la propria condotta, avevano ostacolato l'azione di vigilanza delle autorità pubbliche di vigilanza, quindi sia CONSOB che Banca d'Italia; sul punto poi, saranno i colleghi che vi potranno spiegare la portata di questi capi di imputazione.

Come dicevo il processo è in fase di udienza preliminare: abbiamo già celebrato quattro udienze, la successiva sarà la prossima settimana, contiamo di terminare l'udienza preliminare entro la fine dell'anno in maniera tale da potere poi affrontare il processo con l'anno nuovo.

L'impatto che ha avuto questo procedimento è stato di grande rilevanza, ovviamente anche non solo nei confronti della procura, come ho già detto, perché gran parte delle forze lavoro sono state occupate a svolgere questa attività di indagine, ma anche nei confronti del tribunale: basti pensare che ci sono solamente tre giudici delle indagini preliminari e abbiamo creato un'incompatibilità di tutti e tre i giudici – gip e gup – che si sono succeduti nella gestione del fascicolo. Avrò un impatto molto importante anche sul tribunale, ovviamente, perché è un tribunale come dicevo piccolo; dovranno essere indicate delle date ben precise, calendarizzate; saranno sicuramente udienze straordinarie, che si dovranno aggiungere all'attuale calendario già in previsione, nel caso ovviamente del rinvio a giudizio degli imputati, e anche questo avrà la sua rilevanza nella gestione e nell'organizzazione complessiva dei lavori dell'autorità giudiziaria di Ferrara. Basti pensare che per poter dare l'accesso a tutte le parti offese – come vi ho detto, parliamo di oltre 1.300 parti offese – per la celebrazione dell'udienza preliminare è stata utilizzata un'area esterna, una sala esterna al tribunale, ed è stata predisposta un'attività di sicurezza e di tutto quello che era necessario per garantire la celebrazione in termini di assoluta serenità da parte di tutti.

Voglio dire, da ultimo, che si sono costituite le parti, le parti civili, privati e anche associazioni, e si sono costituite nel processo come parti civili la CONSOB e anche la Banca d'Italia. Sono state ammesse quali parti civili la Banca Valsabbina, la Cassa di Risparmio di Cesena e la società di revisione Deloitte. La prossima udienza sarà dedicata, appunto,

alla discussione dell'eventuale richiesta di estromissione dei responsabili civili, ed è già stata prevista la calendarizzazione per la discussione dell'udienza preliminare.

Questo è il riassunto dell'attività di indagine; poi, come dicevo, se ci sarà la necessità si potrà fare anche un punto della situazione dell'attuale *tranche* che è in fase di indagine preliminare e che riguarda altri aspetti.

PRESIDENTE. Dottoressa grazie, come lei ha anticipato do la parola alla dottoressa Cavallo, poi mi dite voi, magari.

CAVALLO. Cercherò di esporre molto sinteticamente quelle che sono le linee generali dei procedimenti di cui si è occupata la procura di Ferrara e mi soffermerò in particolare con riferimento al procedimento di cui vi ha illustrato le vicende la mia collega, che ha assunto il numero 6226 dell'anno 2015, che riguarda l'aumento di capitale sociale CARIFE del 2011 e nel quale sono stati ipotizzati, come accennava la dottoressa Castaldini, i delitti di falso in prospetto, di aggrottaggio reiterato, di ostacolo alla vigilanza aggravato e reiterato e di bancarotta fraudolenta in relazione all'aumento fittizio di capitale, che rappresenta il procedimento allo stato più avanzato e quindi in fase di udienza preliminare.

Farò brevissimi cenni, invece, ad un ulteriore procedimento di cui si è occupato il nostro ufficio e riguardante la cessione da parte del gruppo CARIFE della partecipata Banca di Treviso a Banca Popolare di Marostica, che è una vicenda che pure ha costituito oggetto di indagine da parte della procura ma che si è conclusa con decreto di archiviazione, che ha rappresentato sostanzialmente il punto di partenza delle attività di indagine, è stata la prima notizia di reato acquisito sul gruppo CARIFE connesso dal punto di vista probatorio, in quanto sono state acquisiti una serie di fatti e di prove che poi sono stati utili anche per l'aumento di capitale.

Il mio collega invece, il dottor Longhi, esporrà a sua volta la questione relativa alla fattispecie ipotizzata di sottoscrizione reciproca di azioni che ha costituito sempre oggetto dello stesso procedimento penale sull'aumento di capitale e che ha costituito un presupposto molto rilevante in quanto, relativamente a tali ipotesi di reato che merita un approfondimento, è stata inoltrata una richiesta di sequestro preventivo al giudice per le indagini preliminari. Il mio collega vi esporrà inoltre le linee generali dell'ulteriore procedimento a carico della dirigenza e di taluni funzionari di CARIFE, in ordine ad altre ipotesi di bancarotta diverse da quella già contesta di bancarotta fraudolenta, mediante l'aumento fittizio di capitale, procedimento che attualmente, come diceva la dottoressa Castaldini, è in fase di indagini preliminari e quindi solo in fase embrionale.

Tuttavia mi preme mettere in evidenza che, al fine di comprendere il contesto nel quale si inseriscono tutte le attività di indagine delle quali si è occupato il nostro ufficio e che costituisce una sorta di *trait d'union* tra tutti i procedimenti, occorre effettuare una premessa particolarmente rilevante che riguarda la genesi sia dell'operazione di cessione nell'anno 2010 da parte del gruppo CARIFE della Banca di Treviso a Banca Popolare di

Marostica, sia dell'operazione di aumento di capitale. Le circostanze che vi esporrò, cui ha già fatto cenno comunque la dottoressa Castaldini, assumono sicuramente rilevanza non solo allo scopo di individuare i presupposti delle contestazioni che sono state poi formulate nel nostro ufficio in ipotesi accusatoria, ma anche al fine di analizzare le vicende strettamente intrecciate alle questioni penalistiche che hanno condotto alla crisi del gruppo, al commissariamento e infine, da ultimo, nel 2015, alla liquidazione coatta amministrativa. In sostanza esporrò – cercherò di essere molto breve – le vicende relative alla crisi del gruppo CARIFE, vicende in cui si inseriscono poi tutte le condotte illecite che hanno costituito oggetto di indagine e in vari casi di contestazione da parte del nostro ufficio. Come già accennava la dottoressa Castaldini, questo è un punto di partenza essenziale.

Nell'anno 2009, la Cassa di risparmio di Ferrara era stata oggetto di controllo ispettivo da parte di Banca d'Italia. All'esito delle verifiche che erano state effettuate, che poi si concludono con l'applicazione di una serie di sanzioni agli amministratori salvo qualche rarissima eccezione, l'organo di vigilanza aveva segnalato la grave situazione in cui l'istituto di credito ma anche l'intero gruppo CARIFE risultavano versare sotto il profilo non solo gestionale e organizzativo, ma soprattutto sotto il profilo patrimoniale, ed era stato evidenziato il mancato raggiungimento di un adeguato equilibrio economico da parte di quasi tutte le aziende controllate e lo stato degli impieghi problematico e connotato soprattutto da un significativo peso delle partite anomale. Quello che è più importante è che in sede ispettiva veniva accertato soprattutto – e questo costituisce una costante che ritroveremo più volte in tutte le vicende che sono legate al gruppo CARIFE, è il problema sicuramente fondamentale – un forte deterioramento del portafoglio creditizio che era stato imputato a condotte degli amministratori e soprattutto, come già accennava la dottoressa, alla espansione dell'attività creditizia e anche non creditizia, definita quasi azzardata, in ambiti territoriali diversi da quello di origine, senza che dall'altra parte vi fosse la predisposizione di adeguate cautele sotto il profilo organizzativo. Quindi, a seguito dei rilievi emersi nel corso della prima ispezione, Banca d'Italia inizia un'attività di intenso monitoraggio del Gruppo CARIFE, una vigilanza rafforzata, che poi viene caratterizzata e al contempo scandita nel tempo da numerosi incontri tra i vertici della Cassa di risparmio di Ferrara e i vari funzionari della Banca d'Italia.

Nel 2010, in particolare, sono evidenziate gravi criticità dell'istituto sotto il profilo, come dicevo, della gestione economica e patrimoniale, a fronte della constatazione del valore considerato preoccupante, secondo le prospettive dell'Organo di vigilanza, del patrimonio regolamentare, del *Tier 1*, che, sempre secondo la prospettiva della Banca d'Italia, era poi destinato ad assottigliarsi. Perché? In ragione del deterioramento del comparto creditizio. In sostanza, l'ispezione del 2009 aveva cominciato un'attività di riqualificazione di tutte le attività creditizie, nel senso che erano state mal classificate. Ad esempio, posizioni considerate in *bonis* o a incaglio, in realtà erano in sofferenza. Quindi, è iniziato tutto questo



processo di riqualificazione del comparto creditizio e, proprio per questo motivo, in previsione dell'ulteriore assottigliamento del *Tier 1*, venivano sollecitate come possibili soluzioni alla crisi, in un primo tempo, le cessioni delle partecipate – la lettera della Banca d'Italia parla di «improcrastinabile» realizzazione delle cessioni di *asset* - e successivamente, quali prospettive alternative, un piano strategico di rafforzamento patrimoniale – questa espressione, «rafforzamento patrimoniale», la troveremo più volte negli obiettivi fissati da Banca d'Italia – piano strategico nel quale rappresentava un punto di partenza essenziale la dotazione di un nuovo piano industriale, ma soprattutto, da ultimo, veniva sollecitato un aumento di capitale.

L'aumento di capitale non rappresenta la prima scelta, la prima raccomandazione di Banca d'Italia. Ma rappresenta una valida alternativa in caso di mancata cessione delle partecipate, che poi, effettivamente, si verifica, salvo qualche eccezione. Cioè, la cessione delle partecipate non fu realizzata. Si effettuò una ricerca di mercato che non andò a buon fine, salvo qualche eccezione come la Banca di Treviso.

L'Organo di vigilanza, a fronte delle criticità emerse, aveva sollecitato il gruppo ad intraprendere una serie di attività.

PRESIDENTE. Scusi dottoressa se la interrompo: ma queste cessioni non andarono in porto perché, di fatto, non furono ricercate o perché non c'era mercato? Erano acquisizioni...

CAVALLO. Non c'era mercato ma, fondamentalmente, la cessione che veniva sollecitata, quella di maggiore rilevanza, che era della Commercio e Finanza, non aveva trovato interlocutori. La CARIFE aveva tentato anche la ricerca di un *partner*. Aveva tentato su più fronti. Per esempio, aveva contattato la banca francese Natixis, ma questa soluzione non era andata a buon fine. Era stata sollecitata da parte di Banca d'Italia proprio la ricerca di un *partner*. Veniva prospettata, anche, la possibilità di un'immissione di capitale, ma non andò a buon fine. E quindi Banca d'Italia sollecita un'attività di acclaramento, allargato a tutto il portafoglio delle posizioni creditizie, con particolare riferimento alle posizioni deteriorate. In particolare, quest'attività viene iniziata dal primo direttore generale allora in carica, che era il dottor Grassano, e prosegue anche successivamente. Aveva sollecitato la razionalizzazione del gruppo, nel senso di un accorpamento delle banche reti o una cessione delle controllate, e poi aveva sollecitato un rafforzamento patrimoniale tramite o l'apporto di mezzi patrimoniali – si parlava proprio di una ricerca di un *partner* – oppure soluzioni alternative. E infine, sollecita, l'aumento di capitale.

Quindi, sia la cessione della Banca di Treviso che ha luogo nel 2010, sia l'operazione di aumento di capitale, sono – e questo è un punto di partenza essenziale – operazioni sollecitate, raccomandate espressamente dall'Organo di vigilanza. Poi, l'Organo di vigilanza aveva fissato l'obiettivo, cioè quello di rafforzamento patrimoniale. L'aumento di capitale era una delle possibili alternative.

Successivamente, però, a fronte della mancata realizzazione delle attività che venivano sollecitate da Banca d'Italia, si giunge al documento fondamentale, di cui aveva parlato anche la dottoressa Castaldini. Documento fondamentale che poi costituisce il punto di partenza anche poi per comprendere la contestazione dei vari reati che poi sono stati contestati da parte della procura soprattutto ai dirigenti, agli amministratori, ma anche al consulente di CARIFE, che riguardavano le raccomandazioni di Banca d'Italia sulle modalità dell'aumento di capitale. Si tratta di disposizioni – attenzione, questo è un punto essenziale – non cogenti, ma di raccomandazioni. Tuttavia il documento fondamentale è la missiva del 20 ottobre del 2010, nella quale la Vigilanza sollecita il gruppo CARIFE ad espletare l'operazione secondo determinate modalità: in primo luogo, l'operazione doveva essere effettuata, negli auspici della Vigilanza, per un importo non inferiore a 150 milioni di euro. Doveva poi essere tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo di un *Tier 1 ratio* – quindi *Tier 1* fratto impieghi – almeno pari alla percentuale dell'8 per cento. Percentuale che tra l'altro doveva, nelle prospettive dell'Organo di vigilanza, essere mantenuta costante nel tempo. L'offerta doveva essere rivolta – leggo testualmente la lettera della Banca d'Italia. Vediamo come venivano definiti, perché li possiamo definire soggetti qualificati o con buone capacità economiche; vediamo come li definisce l'Organo di vigilanza – a «soggetti in grado di valutare in maniera appropriata il rischio connesso con tale investimento e che si caratterizzino per un'adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, tale da garantire un concreto sostegno, anche prospettico, alle esigenze di rilancio del gruppo». E, attenzione, quando si parla di soggetti in grado di valutare in modo appropriato il rischio, non si fa riferimento alla normativa MiFid, semplicemente. Infatti, questa affermazione viene poi reiterata in un'ulteriore missiva di Banca d'Italia dell'aprile del 2011, coeva ad un'altra missiva con la quale si autorizzano le modifiche statutarie, e si dice: «fermi restando gli obblighi in materia di informativa». Quindi, ferma restando la normativa MIFID, si doveva trattare di soggetti in grado di valutare in modo appropriato il rischio, ma anche dotati di una capacità economica adeguata a sostenere, verosimilmente attraverso ulteriore immissione di liquidità, il gruppo, nel tempo. E allora, apro una parentesi e faccio solo una piccola parentesi sulla cessione della Banca di Treviso, per comprendere le ragioni che hanno portato poi al decreto di archiviazione.

Per quanto riguarda la cessione della Banca di Treviso, il procedimento era nato a seguito della presentazione di un esposto e, successivamente, di una querela – e, sostanzialmente, anche in un'informativa dei Carabinieri – da parte del nuovo Presidente della Banca Popolare di Marostica, nella quale querela veniva ipotizzata una truffa contrattuale posta in essere tramite l'occultamento di circostanze attinenti le passività a carico della partecipata, cioè della Banca di Treviso, al fine di concordare un prezzo sproporzionato al reale valore della partecipazione. Prezzo poi che, nell'intento delle parti, sarebbe stato oggetto di una potenziale ed integrale, quasi integrale, revisione in negativo grazie all'inserimento nel ne-

gozio di una clausola contrattuale che veniva reputata sia nella querela, sia nell'informativa dei Carabinieri, una clausola contrattuale anomala. Tuttavia, nel corso delle indagini, il nostro ufficio ha espletato una serie di attività molto corpose, tra le quali, in particolare, perquisizioni locali, ma soprattutto informatiche e telematiche. Questo, tra l'altro, attraverso un'attività di coordinamento anche con la procura di Vicenza. Ed infine, veniva espletata una consulenza tecnica che è stata volta a individuare eventuali anomalie nelle modalità di cessione e nella determinazione del prezzo.

Diciamo che le attività di perquisizione e sequestro, soprattutto informatiche e telematiche, sono state molto utili, quali fonti di prova, anche nel procedimento sull'aumento di capitale. Tuttavia, per quanto riguarda la cessione di Banca di Treviso, le risultanze della consulenza consentivano di escludere il delitto di truffa, data l'inesistenza, sul piano tecnico, di elementi tali da fare ritenere l'esistenza di anomalie, sia nel processo di determinazione che poi di negoziazione del prezzo, anche tenuto conto dell'andamento di mercato. L'unica criticità che era stata evidenziata dal consulente, sulla cessione della Banca Popolare di Treviso, riguardava, invece, la fase esecutiva del contratto. In sostanza, secondo il consulente, poteva rilevarsi un'omissione, da parte dell'acquirente, sotto il profilo del rinnovo della richiesta di autorizzazione all'Organo di vigilanza. Cioè, l'Organo di vigilanza aveva subordinato l'esecuzione del contratto a che le condizioni contrattuali, sostanzialmente i termini dell'accordo, e l'impatto su Banca Popolare di Marostica restasse il medesimo. Quindi, l'esecuzione era condizionata sospensivamente da parte dell'Organo di vigilanza al presupposto della sostanziale non variazione dei termini definitivi dell'acquisizione. Nel caso di variazione, si doveva richiedere una nuova autorizzazione all'Organo di vigilanza.

Poiché era stato trasmesso un rapporto interno qualche giorno prima che il contratto divenisse esecutivo, che evidenziava delle criticità proprio nell'assorbimento di liquidità a fronte della cessione della Banca di Treviso, il consulente evidenziava questa criticità. Cioè, non era stata richiesta una nuova autorizzazione. Sul punto è stato trasmesso uno stralcio del procedimento per il delitto di ostacolo alla vigilanza alla procura di Vicenza, che chiedeva e otteneva l'archiviazione per difetto degli elementi costitutivi del reato, in quanto la fattispecie, proprio la condotta, non rientrava tra gli elementi tipici della fattispecie di ostacolo alla vigilanza.

Invece, per quello che concerne l'operazione di aumento di capitale, le attività di indagine sono confluite, come vi accennava la dottoressa, nella contestazione di una serie di reati. Quindi, in una richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, nella fase dell'udienza preliminare a carico non soltanto dei soggetti apicali del gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara, ma anche a carico di due funzionari, rispettivamente della direzione bilancio e della direzione finanza, e di un consulente di una società di revisione contabile incaricata della certificazione dei dati che sono stati inseriti nel prospetto informativo. Nonché, per quanto riguarda la sottoscrizione reciproca di azioni e la bancarotta fraudolenta, dei soggetti apicali di Cassa di Risparmio di Cesena e di Banca Popolare di Valsabbina. Però,

come vi illustrerà il mio collega, rispetto all'aumento fittizio di capitale, sono stati contestati una serie di reati: bancarotta fraudolenta, mediante l'aumento fittizio di capitale, sottoscrizione reciproca di azioni e ancora sempre aggrottaggio e nuovo ostacolo alla vigilanza, questa volta nei confronti di Banca d'Italia.

Vediamo il delitto di falsità nel prospetto informativo.

La contestazione relativa alla falsità del prospetto informativo, con riferimento, quindi, all'offerta in opzione agli azionisti e alla successiva offerta al pubblico indistinto delle azioni relative all'aumento del capitale sociale per un controvalore massimo di 150.000 euro – il prospetto veniva depositato presso CONSOB, il 1° luglio del 2011 – verte su vari punti.

In primo luogo, occultamento al potenziale investitore ed informazioni rilevanti per una corretta valutazione del rischio. In particolare, delle raccomandazioni di Banca d'Italia – ecco perché quello è il documento fondamentale – contenute nelle comunicazioni dell'ottobre 2010 e dell'aprile 2011, circa le caratteristiche dei destinatari dell'offerta. Ovvero, ripeto, che l'aumento di capitale doveva essere rivolto, fermi restando gli obblighi di informativa, a soggetti in grado di valutare in modo appropriato il rischio e dotati di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, tale da garantire un concreto sostegno prospettico alle esigenze di rilancio del gruppo. Ancora, veniva occultato che l'importo dell'aumento di capitale, doveva essere pari ad almeno 150 milioni di euro e, comunque, in grado di assicurare un *Tier 1 ratio* dell'8 per cento. Nonché, che nella missiva dell'aprile del 2011, addirittura, l'Organo di vigilanza, a fronte della ritenuta necessità di mantenere nel continuo il *Tier 1 ratio* consolidato alla percentuale superiore all'8 per cento, aveva invitato l'emittente ad ampliare ulteriormente l'importo massimo dell'aumento di capitale. Al contrario, il prospetto evidenziava che a seguito dell'operazione di aumento di capitale – ecco, questa è l'informazione contenuta nel prospetto – il gruppo avrebbe raggiunto un *Tier 1 ratio*, del 7,90 per cento. Questa percentuale che tra l'altro era sia pure di poco inferiore rispetto a quella indicata nell'Organo di vigilanza, veniva definita ben al di sopra dei coefficienti minimi richiesti dalle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale. Ed era vero, cioè, era superiore. Ma il problema era perché Banca d'Italia chiedeva un coefficiente superiore rispetto al 4 per cento allora vigente. Chiedeva una percentuale superiore, al fine di attuare l'auspicato obiettivo del rafforzamento patrimoniale perché, al di sotto della percentuale dell'8 per cento, non era possibile realizzare quel rafforzamento patrimoniale. E questa opinione, molto rilevante, ai fini della valutazione del rischio dell'Organo Banca d'Italia, non era, assolutamente, riportata nel prospetto informativo.

Al tempo stesso, è stata contestata la falsità, sotto il profilo delle informazioni false e fuorvianti. Ovvero, omessa segnalazione nel prospetto che i dati previsionali di bilancio del 2010, che erano stati presi in considerazione quale punto di partenza per le proiezioni successive, quindi degli anni successivi al 2010-2011 e fino al 2014, erano sensibilmente diversi rispetto ai risultati effettivamente conseguiti e che risultavano al bi-

lancio approvato al 31 dicembre del 2010. Cioè, sostanzialmente, veniva occultato che vi era una sensibile differenza tra le perdite previste e quelle effettive. Addirittura le perdite effettive erano il doppio, rispetto alle perdite previste. Tra il *Tier 1* previsto, che era pari a circa 300 milioni, e quello effettivo pari a 275 milioni; tra il patrimonio netto, implicitamente ricavabile, e quello effettivo che era di gran lunga inferiore.

Ancora, veniva contestato l'omesso aggiornamento delle proiezioni del piano industriale per gli anni 2011-2014, alla luce della significativa discrepanza, come vi dicevo, tra i dati previsionali di bilancio 2010 e i dati reali, quali effettivamente risultanti dal bilancio alla data del dicembre del 2010. In sostanza, si ritiene la falsità dei dati, in quanto, e questo è un punto importante, il *Tier 1 ratio* compatibile con quello indicato in prospetto poteva essere raggiunto soltanto o diminuendo la percentuale di distribuzione dei dividendi, e quindi con impatto negativo sul prezzo di emissione stimato e non aggiornato da CARIFE quando viene approvato il bilancio; ovvero, con minori impieghi. E quindi, quello che era indicato in prospetto circa la validità dei dati del piano industriale del 30 novembre 2011, dati che non erano stati aggiornati da CARIFE in prospetto, e circa la costanza del tempo del rapporto tra volume degli impieghi e attività ponderate per il rischio per tutto l'orizzonte di previsione, non poteva corrispondere alla realtà. E nonostante la significativa differenza tra i dati previsionali del 2010 e quelli di bilancio, forse, secondo il nostro ufficio destinata ad incidere prospetticamente anche sugli anni successivi all'anno 2010 in senso chiaramente peggiorativo, il prospetto non menzionava questa sensibile variazione delle perdite e non informava gli investitori degli effetti e delle ripercussioni sui dati previsionali riportati. La circostanza, ha ritenuto la procura, laddove fosse stata segnalata, avrebbe inciso in maniera rilevante sulle modalità di realizzazione delle operazioni di aumento di capitale con riferimento alla determinazione del prezzo dell'azione ma anche in merito all'affidamento che il pubblico poteva riporre sulla solidità dell'emittente. E quello che è importante sottolineare, e che viene messo in evidenza dal consulente tecnico, è che la cosa che è rilevante non è tanto che l'aumento di capitale sia stato limitato al minimo indicato dalla Banca d'Italia, nonostante l'indicazione dell'Organo di vigilanza nell'aprile del 2011 ad incrementare l'importo; oppure, che sia stato sottoscritto da investitori non in grado di sostenere il gruppo CARIFE, quindi, erano investimenti *retail*. L'aspetto più importante è che nel prospetto informativo non sia stata proprio rappresentata ai potenziali sottoscrittori, l'opinione dell'Autorità di vigilanza circa l'ammontare minimo del *Tier 1 ratio* e che l'aumento di capitale doveva essere almeno pari a 150 milioni di euro, nonché la particolare qualità che dovevano assumere gli investitori.

Ancora, falsità in prospetto, circa l'omessa segnalazione che le proiezioni sugli utili per gli anni 2011 e 2014, di cui al piano industriale, non avevano tenuto conto dell'effetto potenzialmente negativo derivante dall'operazione di fusione che veniva prevista, delle banche reti, essendo anche tutte le banche reti in situazione di criticità patrimoniale. Un effetto

potenzialmente negativo che era stato esplicitamente segnalato da un'ulteriore società di consulenza, che era la Boston Consulting Group, che era stata incaricata della redazione del piano industriale, la quale aveva indicato come strumento essenziale per il rilancio del gruppo l'operazione di fusione al fine del contenimento dei costi.

Sul delitto di falsità in prospetto ruotano tutte le ipotesi contestate dalla procura, perché chiaramente vi è un riflesso notevole sia sull'attività dell'organo di vigilanza CONSOB sia sull'affidamento che il pubblico aveva riposto sulla situazione patrimoniale del gruppo determinandosi quindi all'adesione all'operazione di aumento di capitale. Quindi è stato contestato il delitto di aggio circa la diffusione di notizie false nonché rispetto all'attuazione di artifici concretamente idonei a provocare la sensibile alterazione del prezzo delle azioni e ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico circa la stabilità patrimoniale del gruppo. E questo come? Sia attraverso la pubblicazione e la diffusione del falso prospetto informativo di cui vi parlavo, sia mediante il mancato aggiornamento del prezzo di emissione di ciascuna azione.

Ancora, il delitto di ostacolo alla vigilanza aggravato, questo rispetto a CONSOB nell'ambito del procedimento di istruttoria da parte di CONSOB sul prospetto informativo, per avere ostacolato consapevolmente le funzioni della CONSOB sotto il profilo della completezza, coerenza e carattere non fuorviante del prospetto informativo, attraverso l'occultamento delle informazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 94 del TUF, riguardanti proprio quelle prescrizioni di cui vi ho avevo parlato e quelle indicazioni formulate da Banca d'Italia a Cassa di Risparmio mediante le missive dell'ottobre del 2010 e del 2011.

Il delitto di ostacolo alla vigilanza è stato realizzato altresì tramite l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero riguardo alla situazione patrimoniale di CARIFE. Infatti vi era stata una richiesta formulata da CONSOB nel giugno del 2011 di inserire nel prospetto informativo i dati previsionali che erano stati oggetto di comunicazione al pubblico. Questa richiesta faceva seguito ad un comunicato stampa di CARIFE, quindi la CONSOB si attiva al fine di sollecitare l'inserimento dei dati già comunicati al pubblico all'interno del prospetto informativo e questo per rispettare la normativa comunitaria. Quindi vengono comunicati all'Organo di vigilanza e inseriti nel prospetto quei risultati revisionali falsi di cui vi parlavo prima, cioè dati non aggiornati alla luce della significativa discrepanza tra i dati previsionali di bilancio e i dati reali del bilancio 2010. Dati che già erano conosciuti al momento del deposito del prospetto informativo e che, se presi in considerazione quale base di partenza, avrebbero sensibilmente modificato in senso peggiorativo i dati previsionali per gli anni successivi all'anno 2010 riportati nel prospetto.

Ancora, il delitto di ostacolo alla vigilanza aggravato rispetto a Banca d'Italia, perché è stata trasmessa a Banca d'Italia una versione del piano industriale diversa rispetto a quella sottoposta al consiglio di amministrazione. Il documento trasmesso alla Banca d'Italia era frutto di una rielaborazione effettuata da un funzionario ed era diversa sia rispetto alla ver-

sione formulata dalla Boston Consulting, sia rispetto poi alla versione che era stata approvata dal consiglio di amministrazione.

Ancora, veniva contestato il delitto di aggio sotto il profilo della pubblicazione di una serie di comunicati stampa in cui venivano diffuse notizie non rispondenti al vero quanto all'obiettivo apparentemente perseguito tramite l'operazione di aumento di capitale. Si parlava in tutti i comunicati stampa di rispettare in anticipo i parametri di Basilea 3 e non veniva menzionata l'opinione di Banca d'Italia, cioè l'obiettivo reale, che era quello di fare fronte alle perdite attuali e prospettive. Si ritiene quindi che le informazioni siano state fuorvianti e concretamente ingannevoli in quanto non facevano riferimento alle perdite subite dall'istituto sia individualmente che a livello consolidato. Altrimenti il destinatario dell'offerta avrebbe avuto modo di prendere contezza del rischio connesso all'investimento e invece aveva di fronte un istituto che addirittura in maniera efficiente anticipava i parametri di Basilea 3. Quindi, il delitto di bancarotta fraudolenta mediante l'aumento fittizio di capitale, di cui vi parlerà il dottor Longhi, e quindi il delitto di aggio e il delitto di ostacolo alla vigilanza aggravato, strettamente connesso all'aumento fittizio di capitale in quanto la comunicazione data in questo caso all'Organo di vigilanza Banca d'Italia era falsa sotto il profilo della sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale. Al contrario, quel rafforzamento patrimoniale auspicato dall'Organo di vigilanza non era stato in quella parte, nella parte in cui c'è stata sottoscrizione reciproca di azioni, si era trattato di un rafforzamento soltanto apparente e non effettivo in quanto era correlato ad un aumento solo fittizio del capitale a cui in realtà corrispondeva un depauperamento del capitale regolamentare.

Quindi all'esito delle indagini preliminari è stata esercitata l'azione penale nei confronti dei soggetti apicali della Cassa di Risparmio, di due funzionari, direzione bilancio e direzione finanza, del consulente incaricato della certificazione dei dati previsionali inseriti nel prospetto informativo, e poi, in relazione all'ipotizzata bancarotta fraudolenta mediante aumento fittizio di capitale e per aggio rispetto a tale operazione, dei soggetti apicali della Cassa di risparmio di Cesena e di Banca Valsabbina. È stata richiesta invece l'archiviazione nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci di Cassa di risparmio di Cesena e di Banca Valsabbina essenzialmente in ragione dell'orientamento della Suprema Corte in tema di responsabilità degli amministratori sprovvisti di delega e dei sindaci, secondo cui, alla luce delle modifiche normative intervenute con la riforma del diritto societario, ai fini della responsabilità sarebbe stata necessaria la prova che gli stessi fossero stati debitamente informati oppure che vi fosse stata la presenza di segnali anomali e peculiari, diciamo segnali spia, circa l'evento illecito. Peraltro, per i consiglieri e i sindaci di CARIFE è stata richiesta l'archiviazione in quanto è stato proprio accertato non solo che non abbiano avuto a disposizione strumenti idonei, ma che in alcuni casi abbiano ricevuto informazioni fuorvianti, per esempio nella trasmissione del piano industriale. Noi abbiamo esaminato proprio le *brochure*, il materiale informativo che veniva distri-

buito in sede di consiglio di amministrazione e che poi non corrispondeva a informazioni veritiere.

È stata poi richiesta – e chiudo – l’archiviazione nei confronti dei soggetti apicali e dei componenti del consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Bari e di Banca popolare di Cividale, che erano state originariamente sottoposte ad indagine in quanto anche Banca Popolare di Bari e Banca Popolare di Cividale aderiscono all’operazione di aumento di capitale CARIFE; quindi rispetto ad esse era stata originariamente ipotizzata anche la bancarotta fraudolenta mediante l’aumento fittizio di capitale. Abbiamo rilevato che non sono stati integrati i presupposti della norma perché, nel caso di specie, non sono state realizzate condotte di sottoscrizione reciproca di azioni ma acquisto di azioni già collocate sul mercato oppure di contestuale emissione di prestito obbligazionario a fronte dell’adesione all’aumento di capitale CARIFE e quindi non si rientrava nei presupposti della norma, che è una norma a condotta vincolata.

Mi fermo qui e poi, se ci saranno domande, ovviamente risponderò.

PRESIDENTE. Grazie. Mi sembra che il quadro sia molto chiaro.

*LONGHI.* Cercherò di essere molto sintetico e il più discorsivo possibile con riferimento alla fattispecie di bancarotta patrimoniale conseguente ad aumento di capitale per effetto di sottoscrizione reciproca di azioni, che è un blocco di imputazioni che sono state contestate agli amministratori di CARIFE e agli amministratori di due banche, Caricesena e Banca Popolare Valsabbina, che contestualmente alla sottoscrizione di una parte delle azioni di nuova emissione di CARIFE – 10 milioni di euro per quanto riguarda Valsabbina, 5 milioni di euro per quanto riguarda Caricesena – hanno visto proprie azioni acquistate da CARIFE. L’operazione è sostanzialmente coeva, quindi c’è contestualità, e l’attività di indagine ha consentito di accertare che questi acquisti reciproci sono stati fatti sulla base di accordi ben precisi tra le banche.

In questa vicenda entrano inizialmente anche Banca Popolare di Bari e Banca di Cividale; senonché, per quanto riguarda Banca Popolare di Bari e Banca di Cividale, quello che emerge è che gli acquisti fatti da CARIFE contestualmente alla sottoscrizione delle sue azioni da parte di questi istituti sono acquisti di azioni già sul mercato, ovvero di prestiti obbligazionari e quindi già *ab origine* e non si integra l’ipotesi di reato di cui all’articolo 2632, che è quello dell’aumento fittizio di capitale, richiamato poi dall’articolo 223 della legge fallimentare, da cui ovviamente la contestazione di bancarotta patrimoniale perché ovviamente riteniamo che questo tipo di operazione abbia concorso a cagionare il dissesto della banca.

Quello che è importante sottolineare è che secondo la nostra ricostruzione per quanto riguarda i rapporti tra queste tre banche, posto il dato fattuale incontestato degli accordi sulla base dei quali sono avvenuti questi diciamo incroci azionari, mentre Caricesena e Banca Popolare Valsabbina sottoscrivono azioni di nuove emissioni di CARIFE, sulla base di questi accordi CARIFE acquista la stessa entità patrimoniale: 5 milioni di azioni



di Caricesesena, cioè azioni proprie di Caricesesena, e poi azioni di Valsabbina che sono in gran parte azioni proprie di quest'ultima, poco più di 3 milioni di euro, e altresì azioni di Valsabbina di nuova emissione, perché anche Valsabbina immediatamente dopo Carife fa un'operazione di aumento di capitale per circa 1.180.000 euro.

L'esistenza degli accordi, la contestualità e l'interpretazione che noi come procura abbiamo dato dell'articolo 2632 del codice civile come poi richiamata nella legge fallimentare a nostro parere è coerente rispetto alla *ratio* della norma, *ratio* della norma che va come dire valutata con riferimento alla particolarità dell'impresa di cui stiamo parlando, cioè dell'impresa bancaria.

Se la *ratio* dell'articolo 2632 è quella sostanzialmente di garantire che non venga alterata la consistenza patrimoniale delle società coinvolte in operazioni di sottoscrizione di reciproche azioni, è ovvio che il dato che rileva per quanto riguarda le banche non è tanto o non è solo quello del capitale nominale, ma è quello del capitale regolamentare. Il capitale regolamentare è una voce patrimoniale molto più ampia dal quale capitale nominare solamente una parte e le azioni proprie hanno una rilevanza rispetto al capitale regolamentare perché se io vendo azioni proprie il mio capitale regolamentare aumenta, se io le riacquisto il mio capitale regolamentare diminuisce. Ovviamente se io faccio questa operazione sostanzialmente senza che vi sia una effettiva iniezione di risorse economiche perché gira solamente la carta nel momento in cui contestualmente compro le azioni, sottoscrivo le azioni, dell'altra banca che me le compra, evidentemente tutto questo crea un'apparenza di maggiore solidità patrimoniale della banca che a nostro avviso viola quella che è evidentemente la natura e la sostanza di questa norma incriminatrice.

Questo non è stato l'orientamento del gip, perché con riferimento a questa specifica fattispecie incriminatrice è stata fatta la richiesta di sequestro preventivo, ovviamente nei confronti di Caricesesena e di Banca Valsabbina perché sono i due istituti in *bonis*, l'altra banca coinvolta era ovviamente la vecchia Cassa di risparmio che essendo in liquidazione coatta amministrativa non è titolare di alcuna attività, quindi non avrebbe avuto evidentemente alcun senso fare una richiesta di sequestro preventivo nei confronti di un soggetto privo di qualunque bene aggredibile.

La richiesta di sequestro preventivo è stata rigettata dal gip sulla base sostanzialmente di una considerazione giuridica, di una lettura della norma che noi abbiamo ritenuto una lettura riduttiva e non coerente rispetto alla *ratio* della norma stessa, secondo cui si avrebbe appunto aumento fittizio di capitale per effetto di sottoscrizione di reciproche azioni solo quando due società, contestualmente e per effetto di accordi, acquistino azioni di nuova emissione e quindi l'aumento fittizio di capitale sarebbe solo quello del capitale nominale solo per effetto della sottoscrizione di nuove azioni.

Questa decisione è stata impugnata, attualmente c'è pendente l'appello del pubblico ministero verso la decisione del gip, verrà discussa in udienza del tribunale del riesame di Ferrara del 21 dicembre.

È anche interessante notare che questa è una fattispecie della quale sostanzialmente la giurisprudenza di legittimità non si è mai occupata, o si è occupata in unico caso in cui peraltro la condotta contestata non era quella di sottoscrizione reciproca di azioni ma era di sopravvalutazione delle azioni, e quindi verosimilmente, in un modo o nell'altro, questa questione immagino verrà portata all'attenzione della Corte di Cassazione, che venga accolto o venga respinto l'appello, perché è una questione giuridica estremamente importante. Qualora dovesse essere ritenuta fondata l'opinione del gip sicuramente tutta una serie di operazioni soprattutto in ambito bancario di questo tipo, come dire, risulterebbero prive di un presidio penale potendo eventualmente essere sanzionate soltanto in altri ambiti che sono appunto quelli delle sanzioni degli organi di vigilanza ed eventuali sanzioni civili.

Volevo anche aggiungere una cosa, ma giusto per completezza. Con riferimento alla nostra richiesta di archiviazione nei confronti dei consiglieri di amministrazione privi di deleghe e dei sindaci, per le motivazioni giuridiche che spiegava prima la collega, va detto che ovviamente questi soggetti sono invece in questo momento coinvolti in un procedimento avanti il tribunale delle imprese di Bologna per effetto delle azioni di responsabilità che i commissari straordinari di CARIFE, quando CARIFE è stata commissariata nel 2013, hanno promosso immediatamente, l'anno dopo, nei confronti evidentemente di tutti. Lì evidentemente i presupposti di responsabilità sono diversi: non sono i presupposti di responsabilità penale evidentemente, ma sono quelli di colpe, negligenza, superficialità che sono contestabili in quella sede. Attualmente il procedimento mi risulta essere ancora in corso, se non vado errato proprio recentemente è stata sciolta una riserva su una perizia che era stata richiesta, ad aprile si dovrebbe arrivare alla precisazione delle conclusioni nell'ambito dell'azione di responsabilità. Questo dunque per quanto riguarda l'aspetto dell'aumento fittizio di capitale.

Se volete, poi, posso darvi alcune delucidazioni, alcuni *input* diciamo, sull'attività di indagine in corso, cioè sul procedimento 2283/16 che è stato aperto nel momento in cui vi è stata la dichiarazione dello stato di insolvenza di CARIFE e che riguarda fattispecie qualificate come bancarotta distrattiva o dissipativa o per effetto di altre condotte rientranti nelle ipotesi dell'articolo 223 della legge fallimentare, rispetto alle quali abbiamo indagini in corso, quindi se ne devo parlare chiederei di procedere in seduta segreta. Oppure mi rimetto poi alle vostre domande nel caso abbiate interesse.

PRESIDENTE. Secretiamo.

*I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 11,40.*

*I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 11,45.*

PRESIDENTE. Prima di aprire il dibattito voglio ringraziare la dottoressa Castaldini, il dottor Longhi e la dottoressa Cavallo perché il qua-

dro che hanno fatto di questa fattispecie di cui si sono occupati secondo me è stato molto esauriente e molto chiaro. Adesso apriamo il dibattito per le domande ai procuratori, l'onorevole Dal Moro è il primo.

DAL MORO (PD). Buongiorno, grazie Presidente ringrazio gli auditi. Formulo alcune domande e poi mi riservo eventualmente nella parte finale dell'audizione, in base alle risposte, di poter intervenire.

Il primo tema, la prima domanda. Dal 2009 parte la prima ispezione di Banca d'Italia che voi definite da quel momento una vigilanza rafforzata nei confronti dell'istituto. A voi risulta che da quell'ispezione del 2009 Banca d'Italia abbia comunicato i risultati di quella ispezione alla CONSOB? Se sì avete documenti? Se sì, possiamo averli?

CAVALLO. Allora spiego qual è il discorso, qual è stata la interlocuzione tra Banca d'Italia e CONSOB e secondo me da questo, da un certo punto di vista, se mi posso permettere, la criticità che abbiamo rilevato sotto il profilo forse normativo, perché c'è stato un rispetto formale, infatti noi abbiamo contestato i delitti di ostacolo alla vigilanza rispetto a Banca d'Italia, ma soprattutto rispetto a CONSOB. La interlocuzione tra Banca d'Italia e CONSOB avviene nel momento in cui Banca d'Italia ha l'esito dell'attività di vigilanza rinforzata. Cioè sostanzialmente quando si stava per passare alla fase istruttoria di approvazione del prospetto informativo. Quindi sostanzialmente finiva la fase di Banca d'Italia che aveva sollecitato, raccomandato l'aumento di capitale secondo determinate modalità, poi interveniva CONSOB. Cosa succede? Quando c'è la comunicazione, l'interlocuzione tra Banca d'Italia e CONSOB, Banca d'Italia comunica a CONSOB tutta la situazione di criticità in cui versa l'ente. Quindi le risultanze in linea di massima, sinteticamente, dell'ispezione del 2009, tutte le criticità che erano state rilevate sotto il profilo organizzativo, sotto il profilo gestionale, soprattutto sotto il profilo patrimoniale, e il perché si era arrivati all'operazione di aumento di capitale tra le varie soluzioni auspicabili. Cosa succede in questa fase? Che nel momento in cui Banca d'Italia invia l'informativa, che è completa sotto il profilo normativo, nel senso che contiene proprio il quadro generale della situazione del gruppo CARIFE proprio affinché CONSOB fosse informata delle ragioni che avevano portato all'aumento di capitale, non comunica alcune informazioni. Ecco perché prima sottolineavo il problema delle disposizioni cogenti: perché non sono oggetto di disposizioni, non erano disposizioni cogenti ai sensi dell'articolo 53 del Testo unico in materia bancaria e creditizia. Quindi non comunica a CONSOB quali fossero le raccomandazioni dello stesso organo di vigilanza sulle modalità di aumento di capitale. E quindi cosa succede? Questo ha costituito oggetto di indagine perché chiaramente noi ci siamo posti il problema di verificare l'operato degli organi di vigilanza, quindi sia di Banca d'Italia che di CONSOB e poi siamo arrivati alla contestazione di ostacolo alla vigilanza. Che cosa succedeva dunque? Che Banca d'Italia non aveva l'obbligo di comunicare, trattandosi di raccomandazioni, tutte le prescrizioni date sull'aumento di capitale ( quindi

che l'importo non doveva essere inferiore a 150 milioni di euro, che per il *Tier1 ratio* l'obiettivo doveva essere quello dell'8 per cento, che i soggetti non dovevano essere qualificati, eccetera). Ma questo non faceva venire meno l'obbligo, ai sensi invece dell'articolo 94 del TUF, di correttezza e trasparenza dell'emittente nei confronti di CONSOB. Ecco perché abbiamo contestato alla CARIFE sia il fatto di non aver inserito l'opinione dell'organo di vigilanza Banca d'Italia nel prospetto informativo, sia di avere omesso queste informazioni a CONSOB.

DAL MORO (PD). Grazie; devo dire che è stata molto precisa ed esaustiva rispetto anche a precedenti audizioni dove oggi abbiamo capito bene. Siccome questa è la storia che si ripete in tutte le audizioni, che la mano destra che non sa cosa fa la mano sinistra, oggi ci è stato spiegato in maniera chiarissima. Ciò che ci è stato detto è che nella prima fase la cosa rimane all'interno di Banca d'Italia perché ancora sono suggerimenti, sono condizioni. Dopo di che a una certa fase – alla chiusura sostanzialmente della seconda ispezione del 2010 – viene trasmessa una parte dei dati alla CONSOB, esclusa cioè quella parte che erano raccomandazioni e suggerimenti e che non erano di propria competenza evidentemente. Questa è la stessa storia che abbiamo trovato in tutte le banche ed è stata oggetto delle dichiarazioni diverse, poi modificate tra Apponi e Barbagallo. Assolutamente oggi ci è stato spiegato in maniera proprio precisissima, quindi chiedo di acquisire agli atti l'ispezione 2009-2010, per vedere la parte e poi la comunicazione Banca d'Italia – CONSOB, per vedere a questo punto la discrepanza tra le ispezioni e quello che viene comunicato a CONSOB perché mi sembra un aspetto assolutamente fondamentale di questa cosa.

Secondo tema, CONSOB: nel preciso momento che esce il prospetto informativo che informazione, che documenti avete da parte di CONSOB di approvazione di quel prospetto informativo? Che corrispondenza avete tra CONSOB e CARIFE rispetto al prospetto informativo prima che esca nei confronti dell'opinione pubblica?

CAVALLO. Ce ne sono diverse di interlocuzioni. Prima dell'approvazione dell'istruttoria.

PRESIDENTE. Cerchiamolo pur con calma, non è che abbiamo fretta.

LONGHI. Noi abbiamo ricostruito le interlocuzioni che ovviamente sono intervenute dopo la richiesta a CONSOB da parte di CARIFE di autorizzazione del prospetto informativo. Parliamo di un periodo che è quello sostanzialmente della primavera, a partire dal maggio del 2011, perché poi il prospetto informativo viene approvato il 1° luglio del 2011. Quindi viene inviato il prospetto da parte di CARIFE a CONSOB il 9 maggio del 2011 – noi abbiamo tutti i documenti allegati, se possono essere utili evidentemente – viene fatta la comunicazione, a questo punto

il 24 maggio del 2011, nel comunicare l'avvio del procedimento amministrativo, l'organo di vigilanza rilevava l'incompletezza della documentazione prodotta dalla Cassa di risparmio di Cesena, invitando la stessa a trasmettere una nuova versione del prospetto informativo con una serie di informazioni e di elementi mancanti. Si trattava di appunti sostanzialmente tecnici che faceva CONSOB. L'8 giugno c'è una nota inviata dalla Cassa di risparmio di Ferrara a CONSOB, avente ad oggetto il prospetto informativo dove si danno queste risposte alle richieste d'integrazione di cui alla nota precedente. Il 15 giugno CONSOB chiede una nuova integrazione in particolare con le informazioni relative a quelle informazioni che nel frattempo erano già state fornite dalla dirigenza di CARIFE attraverso dei comunicati stampa. Cioè erano usciti dei comunicati stampa in cui CARIFE, lo aveva spiegato prima la dottoressa Cavallo, indicava le ragioni, gli obiettivi, i presupposti di questo aumento di capitale e lo faceva tra l'altro richiamando i dati del piano industriale della Boston Consulting, che era sostanzialmente l'elemento sulla base del quale poi veniva fatto anche questo aumento di capitale. Ora, proprio questa esposizione pubblica di riferimenti al piano industriale rendeva necessario che all'interno del prospetto informativo venissero inseriti quei dati del piano industriale che erano rilevanti, che di fatto erano già stati oggetto di propalazione al pubblico prima dell'approvazione, prima della pubblicazione del prospetto informativo. Questo viene fatto; ovviamente qui c'è poi l'elemento di criticità, perché nel momento in cui i dati del piano industriale vengono inseriti come da richiesta di CONSOB nel prospetto informativi e quei dati si basano nella previsione degli utili e di quelli che saranno gli esiti positivi, auspicati per CARIFE nei tre anni successivi sono dati che si fondano su previsioni di bilancio del 2010, perché il piano industriale è del 2010, e non tengono conto degli effettivi risultati di bilancio che in quel momento erano già conosciuti perché il bilancio era stato approvato il 30 aprile del 2011 ed era un bilancio con dati sensibilmente peggiori rispetto a quei dati. Questo evidentemente non viene comunicato e questo è uno dei presupposti dell'ostacolo alla vigilanza. Successivamente, il 1° luglio del 2011, viene pubblicato il prospetto informativo. Quindi queste sono le interlocuzioni che intervengono.

DAL MORO (PD). Grazie. Allora per completare l'altra parte del «bacio» la risposta è stata, correggetemi se sbaglio, che dopo la richiesta di autorizzazione da parte di CARIFE all'organo CONSOB, CONSOB risponde di fatto con tre missive; le prime due danno dei suggerimenti, delle richieste di modifiche, in nessuna di queste due prime note si fa però riferimento a quelle condizioni pressanti, forti, di Banca d'Italia: mi riferisco precisamente ai 150 milioni di aumento di capitale e all'offerta a soggetti che comprendano il rischio. Solo nella terza missiva appaiono il piano industriale e altre cose, ma non lo sa nessuno, perché la leggono sul giornale Presidente, la leggono sul giornale. Dopo di che rilasciano l'autorizzazione al prospetto informativo e poi sappiamo la fine che fanno queste tipo di operazioni.

*CAVALLO.* Se posso essere proprio precisa, la lettera di Banca d'Italia del 20 ottobre del 2010 che poi viene solo menzionata nel prospetto informativo nominalmente, viene letta per la prima volta, cioè il contenuto, dal funzionario di CONSOB proprio davanti a noi durante l'audizione. Mentre quella richiesta invece di integrazione del piano normativo è obbligatoria ai sensi della normativa comunitaria. Quindi CONSOB si accorge che la CARIFE fa questa comunicazione al pubblico dei dati del piano industriale; di solito i dati del piano industriale non sono inseriti nei prospetti informativi e nel rispetto della normativa comunitaria li obbliga ad inserirli. Ma le due lettere di Banca d'Italia, quella del 20 ottobre del 2010 e del 29 aprile del 2011, CONSOB non le conosce, la funzionaria le apprende proprio davanti alla procura.

*DAL MORO (PD).* Questo è sufficiente. Volevo quindi la possibilità, Presidente, di acquisire gli elenchi dei primi 100 affidatari relativamente all'indagine in corso, in maniera secretata sostanzialmente, per capire: volevo vedere, come dice lei, se poi per un certo numero di queste imprese facciamo la tabellina e le troviamo in tutte le banche, perché poi alla fine è quello di cui stiamo parlando.

Ultime due domande: per le informazioni che avete acquisito, esistono assunzioni o consulenze di persone che hanno lavorato o in Banca d'Italia o in CONSOB, che sono andate con le «porte girevoli» in CARIFE o nelle altre due banche, anche come consulenze esterne?

*LONGHI.* No.

*DAL MORO (PD).* Voi avete escluso la responsabilità dei sindaci in quanto evidentemente per le ragioni della Corte non ci sono le prove evidenti di essere a conoscenza del fatto. Rimane la responsabilità civile che poi è in corso, ma non quella penale. Una piccola osservazione perché questo ci riguarda anche in altre situazioni: evidentemente le capacità ispettive e di controllo da parte dei sindaci rispetto ai consigli di amministrazione sono diverse e voi le avete paragonate. In altre situazioni le abbiamo trovate diverse tra sindaci e consiglieri del consiglio di amministrazione. Perché questa vostra valutazione?

*CAVALLO.* Vi richiamo proprio la richiesta di archiviazione. Abbiamo guardato la giurisprudenza costante, sia in materia di consiglieri di amministrazione senza delega, sia di sindaci. È vero che i sindaci avevano sicuramente un obbligo più pregnante, ma non vi erano segnali di anomalia e quindi, sicuramente, non avevano la possibilità...noi abbiamo proprio scremato, abbiamo chiesto il rinvio a giudizio delle posizioni di cui eravamo sicuri.

*DAL MORO (PD).* Non so, l'ho detto prima, se me ne sono dimenticato, siamo di fronte non più alle «bacciate», ma un gran bacione di tre banche che si baciano tra di loro (possiamo vederla così). Il verbale finale

di autorizzazione da parte di CONSOB, nel quale CONSOB autorizza il prospetto, se possiamo acquisirlo agli atti. Grazie.

PRESIDENTE. Augello.

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Intanto propongo di nominare la dottoressa *ad honorem* membro della Commissione, perché finalmente su questa materia dei rapporti tra Banca d'Italia e CONSOB, in maniera sicuramente più competente e pacata di quanto abbiamo fatto noi Presidente, abbiamo accertato come stanno le cose in maniera definitiva. Però temo che lei avrà da fare e quindi non rimarrà da noi come componente *ad honorem* e questo è un peccato.

Ora però io le volevo fare una domanda, perché è chiaro che noi, sul piano normativo, tra gli altri compiti che abbiamo nel pochissimo tempo a nostra disposizione, abbiamo anche quello di dare alcune indicazioni rispetto ad una possibile riforma almeno essenziale di questi istituti. E allora, vorrei capire una cosa. Restiamo alla legislazione vigente e proviamo a vedere le cose dal punto di vista di un risparmiatore a cui è stato raccontato dai *media*: «peggio per te se ti sei comprato delle obbligazioni, c'è un fattore di rischio». Se tu sul prospetto dell'obbligazione mi scrivi stupidaggini è una trappola per topi, non è un fattore di rischio. Dal punto del risparmiatore, il risparmiatore potrebbe obiettare: ma l'articolo 94 del TUF comunque individua un dovere d'ufficio della CONSOB di integrare comunque i prospetti quando l'organo di vigilanza sia in possesso di informazioni che contraddicono, integrano o implementano le informazioni rese dalla banca nel prospetto. Mi pare pacifico che quello sia un dovere d'ufficio.

L'articolo 4 del TUF individua un altro dovere d'ufficio: quando la CONSOB attiva l'articolo 4 e chiede a Banca d'Italia le informazioni per operazioni titoli di capitali (collocamenti, obbligazioni convertibili, aumenti di capitale e vai discorrendo), o quando Banca d'Italia dovesse chiedere a CONSOB informazioni per le proprie competenze, esse hanno il dovere d'ufficio di scambiarsele, tanto che è chiarito nell'articolo 4 che non possono neanche opporre il segreto d'ufficio tra loro e quindi questo fa supporre che il combinato disposto tra questi due articoli fissi una reciprocità di doveri d'ufficio, di CONSOB rispetto ai risparmiatori e di Banca d'Italia rispetto a CONSOB, per le informazioni utili alle competenze CONSOB e quindi utili ai prospetti. Tutta questa storiella per dire che non si capisce, al di là del se poi il venir meno a questo dovere d'ufficio rappresenti o non rappresenti una fattispecie penale, perché poi lì devono ricorrere altre cose, perché perlomeno non sia sanzionabile come reato amministrativo quando viene meno uno di questi doveri d'ufficio. Perché lì c'è poco da fare: a legislazione vigente, se mi prendo la responsabilità, anche con la migliore delle intenzioni, perché magari penso che la banca ottempererà alle mie indicazioni (parlo della Banca centrale, perché comunque il compito della Banca centrale non è accelerare il fallimento delle banche, ma rallentarlo se possibile), ma se io nego delle informa-

zioni dovute a CONSOB che a sua volta le deve ai risparmiatori e interrompo questa catena dei doveri d'ufficio, mi pare stravagante che, anche a legislazione vigente, io non sia sanzionabile. Questo è il primo punto.

Secondo punto. Qualora questa stravaganza avesse una punta di cavillo per poter essere sostenuta dalla legislazione attuale, sarebbe interessante sapere dove sta, perché su quella dovremmo agire subito.

Infine, l'ultima domanda è questa: in ogni caso a me non sembra, dal punto di vista civilistico, sia negabile che l'occultamento di queste informazioni che dovrebbero apparire sui prospetti costituisca un danno per l'utente finale del prospetto e cioè per il risparmiatore, perché – in pratica – rimane solo con le informazioni che dà la banca, peggio quando c'erano gli scenari valutativi, inevitabilmente valutate con un'altissima percentuale di riuscita. Perché se ti scrivo che hai l'87, l'85 per cento di possibilità che le cose vadano bene, quello che scrive lo scenario valutativo, se gli occultano l'informazione – a prescindere dalla persona fisica, che poi ha il suo carattere, che è quello che è – la persona, chiunque sia, preposta a scrivere quello scenario o a scrivere la nota sul prospetto è accecata in quel momento.

Ora, dal punto di vista civilistico, è importante riuscire a capire a questi come fanno però a rivalersi rispetto a questo torto che hanno subito. Quindi se su queste tre cose ci deste qualche spunto noi la facciamo Vice Presidente *ad honorem* addirittura (io anche Presidente, ma non ho il potere). Vice Presidente acquisito.

CAVALLO. Intanto l'espressione che veniva utilizzata nel prospetto era «sostanziale tranquillità», quindi, già, secondo me, significativa per un non tecnico; tra l'altro noi abbiamo esaminato veramente ad una ad una, le schede di adesione, e moltissime persone che hanno aderito avevano un profilo MiFid medio-basso e tantissimi erano anziani, ma veramente anziani.

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). «Sostanziale tranquillità»?

CAVALLO. Sì, questa era l'espressione. Diciamo che la CONSOB aveva richiesto diverse integrazioni, anche per esempio sotto il profilo del mancato aggiornamento del prezzo, che rispondeva ad una prassi, ma senza sapere che effettivamente era contenuta la clausola – diciamo – quasi di stile che il prezzo non ha subito aggiustamenti o i dati non sono stati aggiornati.

Il punto è stato esaminato dal consulente tecnico, perché il consulente dice che l'inserimento di questa clausola sembra dare poca importanza alle variazioni emesse tra le previsioni del piano industriale e i dati effettivi e quindi sembra dare un segnale opposto, nel senso che sembra quasi tranquillizzare il risparmiatore, l'investitore, sul fatto che le modifiche siano state irrilevanti. Ecco perché noi abbiamo considerato il prospetto ingannevole. È chiaro che l'espressione che veniva utilizzata e che veniva ripetuta nel prospetto di «sostanziale tranquillità» è facilmente comprensibile



dal risparmiatore e quindi è chiaro che il risparmiatore sia stato tratto in errore.

Quindi, se ho capito bene, la domanda riguardava la...

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). La domanda era: il sussistere evidentemente nell'ordinamento legislativo attuale di una serie di doveri d'ufficio, che vengono infranti in questa circostanza, perché non viene sanzionato? E se possiamo sanzionarlo, dove dobbiamo intervenire?

CAVALLO. Secondo me, questa è un'opinione, il vuoto normativo è questo. Perché noi, con il collega, che era il dottor Proto, quando abbiamo sentito sia il funzionario, sia di Banca d'Italia sia di CONSOB, abbiamo formulato delle domande specifiche su questo punto e abbiamo entrambi commentato che, secondo noi, esisteva un vuoto normativo sotto il profilo dell'obbligo, da parte di Banca d'Italia, di comunicare eventuali raccomandazioni, eventuali disposizioni non cogenti a CONSOB circa le modalità di aumento di capitale, perché altrimenti si affida all'emittente tale compito; certo, è vero, esiste un obbligo di trasparenza dell'emittente nei confronti di CONSOB, ma dovrebbe, già Banca d'Italia, informare CONSOB anche, eventualmente, dei solleciti o delle raccomandazioni date in sede di aumento di capitale.

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). L'articolo 4 non basta? Questa era la domanda.

CAVALLO. Non è previsto. Vi è un obbligo probabilmente solo per le disposizioni cogenti, quindi per le prescrizioni date da Banca d'Italia. Chiaramente resta alla discrezionalità di Banca d'Italia, il fatto di dare questa informazione a CONSOB.

L'informativa, l'interlocuzione di Banca d'Italia a CONSOB, è dettagliata sotto il profilo proprio della situazione del gruppo. Loro si sono preoccupati di fare questo, di spiegare che la Cassa di risparmio versava in una situazione di criticità, quali erano le carenze rilevate, perché avevano tutta l'attività di vigilanza che era stata svolta, ma non trasmettono questa informazione sulle modalità di aumento di capitale, perché non erano disposizioni cogenti.

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Quindi noi dovremmo correggere l'articolo 4. Nel senso che non basta dire che non possono opporre il segreto d'ufficio e devono scambiarsi le informazioni di reciproca competenza, ma lì bisognerebbe richiamare il collegamento con l'articolo 94, sui prospetti, e introdurre la sanzione già in legge. Giusto?

CAVALLO. Sì, e noi pensavamo anche ad un voto normativo proprio sulla riformulazione, sulla norma che – vi ripeto – ha una struttura proprio a condotta vincolata sulla sottoscrizione reciproca d'azione o formazione e aumento di capitale fittizio.

PRESIDENTE. Grazie. Mi sembra che sia molto utile questo scambio.

TABACCI (*DeS-CD*). Anch'io mi unisco al ringraziamento per le cose che sono state dette e anche per la chiarezza con cui sono state dette.

Devo ricordare a me stesso e ai colleghi, che in una delle prime audizioni mi era capitato di osservare che i rapporti tra Banca d'Italia e CONSOB, sono simili a quelli che esistono tra Polizia e Carabinieri, come è avvenuto recentemente nel caso della tentata cattura di Igor, l'omicida scomparso nelle campagne del ferrarese, e questo è un fatto accertato, tant'è che il protocollo tra CONSOB e Banca d'Italia è del 2012, quindi antecedentemente. Quindi vuol dire che c'è un problema di normare in maniera diversa questo tipo di collaborazione e però, di questo, non conviene meravigliarsi troppo.

Invece voi avete fatto quest'indagine approfondita. C'è una questione sulla quale secondo me occorre intervenire; non è che questo richieda di individuare una sorta di nuova fattispecie penale, però il clima che si crea nel costruire una diga alla vigilanza, ha molti padri e l'ha pure l'informazione. A me è capitato di andare a Ferrara in diverse occasioni e di avere sentito che il racconto prevalente (si direbbe oggi la narrativa), era che la Banca d'Italia e la CONSOB volevano far fallire la Cassa di risparmio di Ferrara. Non so se voi avete avuto occasione di leggere, di vedere i giornali, perché sono stato oggetto di qualche richiesta di dichiarazione sul punto specifico e una memoria molto precisa. Questa è una fattispecie che mi fa dire che la ragnatela, il reticolo, di coloro che immaginano che i banchieri locali siano onnipotenti, onniscienti e che non possono quindi sbagliare per definizione, induce poi – a cascata – ad organizzare tutta una trafila che poi colpisce i più deboli, perché è evidente che la modifica dei prospetti relativi alla profilatura MiFid arriva poi a questi obiettivi; si arriva agli sportelli e questo è il problema. Per cui noi stiamo ragionando sul rapporto epistolare tra CONSOB e Banca d'Italia, ma c'è tutto un clima profondo rispetto al quale – è chiaro, non compete a voi di fare questo – la cosa che mi interessava sapere era: che valutazione date del clima generale? Perché queste cose io le ho accertate, le ho appurate, nel 2014 e quindi siamo dopo questi avvenimenti. Ovviamente l'operazione aumento di capitale è avvenuta secondo una formula che è nota: la Cassa di risparmio di Ferrara aveva un cane che valeva un miliardo e l'ha scambiato con due gatti da cinquecento milioni. Uno è stato venduto dalla Banca Popolare Valsabbina e l'altro dalla Cassa di risparmio di Cesena, questo è il meccanismo. Quindi è chiaro che un cane di un miliardo è difficile che possa esserci in natura, però loro sono in grado di moltiplicare i cani e i pesci.

LONGHI. In realtà non ho una risposta, perché probabilmente non è neanche una domanda. Sicuramente una delle linee difensive con le quali avremmo a che fare con gli imputati è, sostanzialmente: «ma che cosa ci venite ad imputare, noi eravamo sottoposti a una vigilanza rafforzata da

parte di Banca d'Italia; Banca d'Italia sapeva tutto, CONSOB sapeva tutto e noi abbiamo fatto ciò che ci è stato imposto». In realtà non è esattamente così, come abbiamo cercato di spiegare prima. Sostanzialmente, al di là di quelli che sono, evidentemente, dei vuoti normativi o comunque delle evidenti criticità nei rapporti tra gli organi di vigilanza, quello che a noi sembra è che, evidentemente, ci fosse, da parte degli amministratori di CARIFE, la volontà di mantenere in piedi la banca a tutti i costi e soprattutto di favorire quello che era il socio di maggioranza di CARIFE, di cui noi abbiamo parlato, che è la Fondazione CARIFE, ovviamente soggetto economico particolarmente potente, nel quale trovano – evidentemente – alloggio tutta una serie di soggetti economici locali, così come nel consiglio di amministrazione c'erano persone che perlopiù non avevano una reale capacità di comprendere tecnicamente anche tutta una serie di problematiche, perché si trattava di imprenditori locali, esponenti del mondo dell'agricoltura piuttosto che del commercio o dell'industria, per cui l'impressione che si è avuto è che, sostanzialmente, ci fosse una sorta di vertice, di tecnostuttura, l'abbiamo chiamata con la Guardia di finanza, composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore generale e da alcuni funzionari, che erano quelli che sostanzialmente ci capivano ed elaboravano, di fatto, tutte queste strategie che poi venivano propinate attraverso queste delibere ad un consiglio di amministrazione che, come dire, non aveva probabilmente neanche le capacità per poter comprendere a pieno, se non forse in alcune figure, avvocati o persone che avevano magari una particolare capacità di comprensione.

È interessante notare, non l'abbiamo evidenziato prima, che la questione relativa alla sottoscrizione reciproca di azioni, cioè, alla fine, le quattro banche che comprano azioni CARIFE e le cui azioni vengono contestualmente comprate di CARIFE sono, di fatto, gli unici investitori istituzionali in quell'aumento di capitale. Cioè, sui 150 milioni di euro che dovevano essere destinati quasi esclusivamente agli investitori istituzionali, gli investitori istituzionali, di fatto, coprono, credo, il 15 per cento e sono questi soggetti qua, cioè quei soggetti che, in realtà, non hanno messo vere risorse, perché i soldi sono tornati indietro sotto forma di acquisto delle loro azioni.

VILLAROSA (*M5S*). Grazie Presidente e grazie alla procura.

Ad un certo punto voi avete parlato di bancarotta fraudolenta. Spesso e volentieri, anche con i pubblici ministeri, è venuto fuori che, in merito a queste modifiche normative, per le procure è difficile riuscire a dare la bancarotta fraudolenta agli amministratori, perché lo stato di insolvenza viene richiesto solo successivamente all'intervento di Banca d'Italia (vedo che conoscete benissimo la questione), quindi volevo chiedervi: effettivamente ci sono delle problematiche per riuscire a infliggere questo tipo di sanzione oppure no?

LONGHI. Per quanto riguarda quelle condotte sanzionate, già previste dalle norme penali del codice civile, che sono richiamate nell'articolo 223

della legge fallimentare, che quindi prevede la bancarotta patrimoniale, la punizione con le pene previste dall'articolo 216 della legge fallimentare e quindi, nel caso di specie, per esempio, l'ipotesi di reato che abbiamo fatto noi di aumento di capitale per effetto di sottoscrizione reciproca di azioni, lì, sostanzialmente, riteniamo che l'ipotesi possa reggere dal punto di vista della bancarotta, perché è indubbio che questo tipo di operazione, creando – sostanzialmente – una ricchezza fittizia e quindi non coprendo realmente una parte di quell'aumento di capitale, abbia contribuito a determinare il dissesto della banca; perché questo richiede la norma e cioè che quelle condotte determinino o contribuiscano a determinare il dissesto della banca. Su questo c'è un orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione che, sostanzialmente, è tranquillizzante – almeno fino ad oggi – sul fatto che una condotta, anche tutto sommato di minima entità rispetto al buco complessivo – perché poi voglio dire CARIFE, alla fine dei giochi, ha avuto un passivo accertato di oltre 400 milioni di euro e quindi, rispetto a 400 milioni di euro, un aumento fittizio di capitale di 15 milioni (e questo è un altro degli argomenti difensivi che sto anticipando, ma li conosco già) è, tutto sommato, che contributo ha dato, è piccolo – però, dicevo, rispetto a quello che è l'orientamento oggi della Corte di cassazione, anche un contributo piccolo al dissesto integra gli estremi del reato.

Diverso ovviamente è il discorso relativo alle condotte che noi stiamo attualmente attenzionando nel procedimento in indagini preliminari per l'integrazione di eventuali ipotesi di bancarotta distrattiva e/o dissipativa, soprattutto con riferimento alla lontananza temporale delle condotte rispetto alla dichiarazione dello stato di insolvenza. Cioè una dichiarazione dello stato di insolvenza interviene nel 2016, a causa di una condotta che noi riteniamo distrattiva o dissipativa, se per esempio, hai concesso troppi crediti ad un solo soggetto, in violazione della normativa vigente; ma se lo hai fatto nel 2004, nel 2006 o nel 2008, diventa piuttosto difficile correlare questa condotta al successivo stato di insolvenza. Anche su questo, per la verità, la Corte di cassazione sta un po' dando un orientamento sostanzialmente dicendoci: guardate che è sempre più difficile, cioè più tornate indietro nel tempo e più è difficile poter contestare, come fattispecie penale, quel tipo di condotta; però questo è il tentativo che noi stiamo mettendo in piedi.

VILLAROSA (*M5S*). Anch'io ho molta paura che queste norme non vi aiutino.

LONGHI. Tenuto conto – e questa è un'altra questione tecnica, ma insomma non irrilevante – che ovviamente il reato di bancarotta fraudolenta ha un termine di prescrizione molto lungo, perché è punito con una pena massima di dieci anni e il termine decorre dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza. Quindi abbiamo tempi molto lunghi.

Le specifiche condotte di aggio, di falso in prospetto o di truffe, per esempio, hanno dei tempi di prescrizione molto più brevi, un

termine massimo di sette anni e mezzo, che decorre, non dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma dal momento in cui si è consumato il reato, e quindi questo è l'altro grande problema che noi ci troviamo a dover affrontare.

VILLAROSA (*M5S*). Cercheremo di aiutarvi prossimamente.

Il 30 luglio del 2015 CARIFE chiede, come previsto dall'articolo 19 del Testo unico bancario, un aumento di capitale in amministrazione straordinaria. Il TUB prevede che venga fatta una richiesta di autorizzazione sia a Banca d'Italia che alla Banca centrale europea; infatti l'autorizzazione viene sospesa a causa, appunto, probabilmente, della richiesta fatta al Fondo interbancario. In realtà, secondo le istruzioni di vigilanza, al Titolo II, Capitolo 1, sezione II, questo Titolo dice che Banca d'Italia si sarebbe dovuta esprimere entro 60 giorni e BCE almeno dieci giorni prima della scadenza del termine. A noi risulta (volevo chiedere se risulta anche a voi), che Banca d'Italia non ha mai risposto a questa richiesta, ma la risposta è avvenuta in maniera implicita il 22 novembre 2015 con il provvedimento di risoluzione. Potete confermarci? Avete voi invece una risposta da parte di Banca d'Italia e BCE?

LONGHI. No, noi su questo abbiamo i dati che sono stati forniti dal commissario straordinario Blandini, che poi è stato il commissario liquidatore, nella relazione che è stata fatta dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza, da cui risulta appunto che per affrontare il problema del buco patrimoniale era stata fatta quella delibera, era stato deliberato dall'assemblea del 30 luglio del 2015, l'aumento di capitale, che era riservato al Fondo interbancario di tutela dei depositi. Una delibera che era stata sospensivamente condizionata, ai sensi di legge, in virtù della conforme e espressa deliberazione assembleare, all'autorizzazione da parte dei competenti organi della BCE. Che poi non è intervenuta, perché, sostanzialmente, si è ritenuto, in sede comunitaria, che quel tipo di intervento fosse assimilabile ad aiuti di Stato e come tale non fosse ammissibile. Almeno questa è la ricostruzione che fa il commissario liquidatore per spiegare le ragioni per le quali poi, a fronte di una situazione che al 30 settembre 2015 si fa insostenibile per CARIFE, nel senso che si arriva ad una situazione nella quale sostanzialmente alla fine di ottobre CARIFE rischia di non avere i soldi per pagare i correntisti, per pagare nessuno dei lavoratori e quant'altro, si arriva poi al provvedimento di risoluzione. Però, ecco, l'intervento della Banca d'Italia su questo aspetto, chiaramente, non essendo oggetto di attenzione nell'ambito dell'indagine penale noi questi dati abbiamo e cioè quelli che ci ha riferito il commissario liquidatore.

VILLAROSA (*M5S*). Però vi consiglieri – è il vostro lavoro quindi non vi do consigli – però, secondo me, essendoci stati azionisti, persone anziane, *retail*, che hanno perso tutto e che probabilmente con l'intervento del Fondo interbancario non avrebbero perso niente, perché la banca avrebbe continuato la propria operatività, vi chiederei di verificare se è ef-

fettivamente così. Perché a noi non risulta, tra l'altro, nessuna preclusione chiara (abbiamo letto la lettera della BCE) in merito alla possibilità di utilizzo del Fondo interbancario perché, secondo la BCE, come viene detto dalla banca o da numerosi giornali, avremmo avuto degli aiuti di Stato. Ve lo chiederei perché, secondo noi, non c'è e se non ci fosse stata questa comunicazione, probabilmente – ripeto – la banca avrebbe continuato la propria operatività.

Avete tra l'altro avuto la possibilità di verificare la famosa perizia Laghi? Il decreto legislativo n. 180 del 2015, sulla BRRD, prevede che tu possa mettere in atto una qualsiasi risoluzione prevista da quel decreto solo ed esclusivamente se viene rispettato il principio del *no creditor worse off*, ovvero che con una operazione differente o una liquidazione della banca, tu avresti potuto risarcire i creditori in maniera superiore rispetto a quello che farai con la risoluzione che vuoi mettere in atto. Ebbene c'è una perizia, appunto chiesta dalla banca CARIFE, al perito Laghi (ora non ricordo il nome in questo momento, ma si trova facilmente anche su *internet*), che stabiliva che invece con un'eventuale liquidazione i creditori avrebbero ottenuto di più di quanto hanno ottenuto poi con la risoluzione. Avete contezza?

*LONGHI*. No, questa perizia non l'abbiamo vista e immagino che sia la perizia che viene utilizzata da CARIFE, in particolare credo dalla Fondazione CARIFE, che ha impugnato il provvedimento di risoluzione e credo che il giudizio sia o pendente davanti al TAR o davanti al Consiglio di Stato. È la Fondazione che ha fatto il ricorso, immagino utilizzando questa perizia, per dire sostanzialmente che non c'erano i presupposti per la risoluzione dell'ente. Naturalmente noi su questo non abbiamo attenzionato perché, ai nostri fini, la rilevanza non era neanche tanto il provvedimento di risoluzione dell'ente, quanto la successiva dichiarazione di stato di insolvenza, che è la conseguenza poi della liquidazione coatta amministrativa.

Nella relazione del commissario Blandini e nei documenti allegati si fa solamente riferimento alla ragione per la quale poi, nell'ambito di questo procedimento di risoluzione, si è arrivati alla decisione dell'azzeramento del valore delle azioni e delle famose obbligazioni subordinate spiegando le ragioni patrimoniali per le quali, in sostanza, non si poteva fare diversamente. Però sappiamo che c'è questo procedimento davanti alla giustizia amministrativa relativamente alla sussistenza o meno dei presupposti della risoluzione.

*VILLAROSA (M5S)*. Sull'acquisto della Banca di Treviso voi avete detto prima che Banca d'Italia aveva dato delle precise, specifiche indicazioni prima dell'acquisto. avete verificato se Banca d'Italia poi ha verificato lei stessa, in qualche modo, se la banca avesse messo in piedi quelle prescrizioni da lei descritte?

*CAVALLO.* In sostanza il problema era questo: c'era una data di sottoscrizione del contratto e una data di esecuzione, nelle more cioè Banca d'Italia aveva dato l'autorizzazione subito dopo la sottoscrizione del contratto. E aveva detto che l'autorizzazione era sospensivamente condizionata al fatto che i termini dell'accordo fossero sostanzialmente immutati. Cosa succede? Che il 30 novembre 2010 (non vorrei essere imprecisa) il consulente dice che una variazione sostanziale rispetto a quello che era stato sottoposto alla Vigilanza emerge prima della data di esecuzione della data del contratto di compravendita, cioè il 30 novembre 2010. C'è un rapporto interno di Banca Popolare di Marostica del 28 ottobre 2010, un mese prima, diciamo in epoca antecedente alla data di esecuzione del contratto, che mostra un aumento molto significativo rispetto a quello che era stato rappresentato a Banca d'Italia nella prima istanza di autorizzazione dell'assorbimento di liquidità connessa all'acquisizione di Banca di Treviso. La relazione interna è nel verbale del collegio sindacale ed è datata 28 ottobre 2010. In questo caso l'assorbimento di liquidità viene rivisto in modo rilevante. Il consulente evidenzia questa criticità, nel senso che non è stata richiesta a Banca d'Italia una nuova autorizzazione, però non ci risulta che Banca d'Italia abbia ricontrollato.

*VILLAROSA (M5S).* Il periodo di commissariamento inizia il 30 maggio, questa è una domanda velocissima, e si protrae per oltre due anni; mi confermate che la situazione di CARIFE in questi anni di commissariamento è peggiorata a livello patrimoniale?

*LONGHI.* Sì, c'è stato un peggioramento patrimoniale derivato in gran parte dal fatto che i commissari, nel momento in cui prendono in mano la gestione della banca, iniziano, proseguono, con maggiore approfondimento e con maggiore efficacia, quell'operazione di ripulitura del bilancio che molto timidamente era stata iniziata nel periodo della vigilanza rafforzata, in particolare la famosa riclassificazione dei crediti a sofferenza, cioè di quei crediti che erano stati indicati nei bilanci come crediti *in bonis* o con quella impropria denominazione ad incaglio e che invece poi vengono riclassificati come crediti a sofferenza. Dalle indagini emerge. È evidente che l'attività di riclassificazione del valore di un credito non è una scienza esatta, quindi, anche su questo i responsabili, i dirigenti di Cassa di Risparmio di Ferrara, hanno criticato questo tipo di attività dicendo che è stata fatta una svalutazione eccessiva, ma è evidente che quelle svalutazioni che sono state fatte secondo criteri obiettivi da parte dei commissari hanno portato nel corso del tempo e nella continuità della gestione della banca ad un peggioramento dei conti e delle passività; tenuto conto che nel frattempo la banca continuava la sua operatività ordinaria, che continuavano ad essere presenti quelle società controllate che non erano state dismesse precedentemente, ma che a quel punto non si potevano più dismettere perché, come già prima era successo, non c'erano soggetti sul mercato che fossero interessati ad acquisire queste banche, o questi enti, in particolare Commercio e Finanza che era la società di *lea-*

*sing*, che continuava a produrre un impatto negativo sui bilanci della banca. Questo sicuramente è andato avanti progressivamente ed è peggiorato nel corso degli ultimi due anni. Due anni durante i quali, almeno per come emerge dalla relazione del commissario Blandini e dai restanti atti, i commissari avevano cercato di trovare delle soluzioni, in particolare la ricerca, come era già stato fatto precedentemente, per la verità, di *partner* sul mercato, quindi, di soggetti che potessero, detta come va detta, comprarsi la banca o comunque entrare in maniera forte all'interno del capitale della banca, ma queste ricerche non hanno dato esito positivo. Da qui poi nel 2015 il tentativo di ricapitalizzare la banca attraverso quell'aumento di capitale da destinare al Fondo interbancario di tutela e depositi con quello che poi è successo.

VILLAROSA (*M5S*). Le dicevo questo perché a luglio 2013 c'era già la comunicazione della Commissione europea e probabilmente con un intervento preventivo, come fatto con MPS con una ricapitalizzazione precauzionale, avremmo potuto evitare queste problematiche.

All'interno del gruppo CARIFE nel 2010, poco fa avete parlato della famiglia Siano, e probabilmente è veramente il fulcro di tutte le problematiche di CARIFE, Banca d'Italia, se non sbaglio, nel 2010, perché pure voi avete parlato dell'ispezione del 2010, non chiede a CARIFE di svalutare quel prestito. Eppure a me risulta che già dal 2010 fosse a conoscenza di questa posizione anomala della famiglia Siano. A quanto pare la prima richiesta di svalutazione importante avviene nel 2012. Mi confermate che nelle richieste di Banca d'Italia alla banca CARIFE nel 2010 non vi sono riferimenti a questa posizione anomala della famiglia Siano?

LONGHI. Nello specifico, a dire la verità, non lo ricordo, dovrei andare a rivedere; sicuramente ricordo che già nel 2010 e sicuramente all'esito di quell'ispezione questa criticità relativa all'esposizione di CARIFE nei confronti di Siano era stata rilevata, ed era stata rilevata a tal punto che Murolo viene allontanato o si dimette, ora la forma giuridica non la ricordo, e viene iniziato un procedimento che è anche un procedimento penale a Milano nel quale CARIFE è costituita parte civile in quanto vittima di una truffa che sarebbe stata ordita dai Siano e dallo stesso Murolo in danno del consiglio di amministrazione. Sicuramente, questo è un dato certo, la problematica della esposizione nei confronti di Vegagest, non tanto del gruppo, perché Vegagest è la società di gestione dei due fondi immobiliari Aster e Calatrava che gestiscono queste operazioni immobiliari. È una problematica che va avanti, perché in realtà Vegagest continua ad esserci e continua ad operare fino al 2013, tant'è che in quell'ambito si inserisce quella questione di cui parlavo prima sulle indagini in corso segrete che riguardava quella famosa fideiussione. Però ecco, il punto specifico, se ci fosse stata l'indicazione all'esito, per questo dovremmo vedere la relazione ispettiva che noi abbiamo come atto, ma non sono in questo momento in grado di ricordare.



VILLAROSA (*m5S*). So che purtroppo ci è arrivata venerdì la documentazione da Banca d'Italia e prima di essere digitalizzata come al solito ci vorranno dieci giorni. Per questo le facevo la domanda poi verificheremo, purtroppo, con i tempi della Commissione d'inchiesta. Ho finito, la ringrazio.

TOSATO (*LN-Aut*). La prima domanda è relativa a un tema che è stato toccato dal vostro intervento, dalla vostra relazione, ed è il tema della prescrizione. Vorrei capire se rispetto alle indagini che già avete svolto ci sono stati dei reati che di fatto non potete contestare perché già prescritti e se nel corso dell'indagine, dell'inchiesta che state svolgendo, ci sono rischi che i tempi della prescrizione arrechino danno alle vostre attività investigative e ai processi che sono attualmente in corso. Qual è l'effettivo impatto dei tempi della prescrizione rispetto al vostro lavoro? Giusto per capire se dal punto di vista serve un'azione da parte del Parlamento. Poi faccio un'altra domanda.

LONGHI. I tempi della prescrizione sono la mannaia con la quale ci troviamo quotidianamente a lavorare anche e soprattutto quando si tratta di reati che inevitabilmente vengono accertati a distanza di tempo dal momento in cui sono stati commessi, per ragioni obiettive, e quando si tratta poi di attività di indagine particolarmente articolate e complesse come è sicuramente in questo caso.

Nel procedimento attualmente in udienza preliminare i reati di falso in prospetto e di aggioaggio ovviamente risalgono all'epoca dell'aumento di capitale – 2011 – e sono reati puniti con una pena detentiva inferiore ai sei anni, quindi il termine ordinario di prescrizione è stato interrotto evidentemente dagli atti che noi abbiamo compiuto, dagli interrogatori già in fase di indagine. Il termine massimo è il 2019, l'inizio del 2019.

CASTALDINI. Volevo aggiungere, a questo, che la procura di Ferrara, come prima avevo detto, ha dato un criterio di priorità per la trattazione di questo procedimento in fase sia di indagini sia adesso con il tribunale in fase di udienza preliminare e sicuramente se andiamo a dibattimento anche in fase dibattimentale. Criterio di priorità significa dotare il tribunale di un collegio *ad hoc*, nell'ambito dell'attività ordinaria del tribunale, che celebrerà questo processo sicuramente con date molto ravvicinate tra di loro. Si farà tutto quello che è possibile, ma come vi ha detto il collega, un discorso sono i tempi di prescrizione relativi ai reati di bancarotta e un discorso diverso sono i tempi di prescrizione per gli altri reati.

Il problema non sarà tanto sul primo grado perché in genere la procura di Ferrara e il tribunale non hanno problemi di prescrizione, ma sicuramente in appello, dove come per gli altri processi più grossi che sono stati celebrati in primo grado a Ferrara, avrà una trattazione prioritaria, ma sicuramente i tempi saranno lunghi. Faremo tutto il possibile per evitarlo.

*LONGHI.* Volevo solo concludere dicendo che io ho parlato dei reati di aggrottaggio di falso in prospetto, ma il reato di ostacolo alla vigilanza che invece è aggravato, ai sensi del secondo comma, perché si tratta di una società con azioni presenti sul mercato ha un termine di prescrizione più lungo e lì parliamo di un termine di prescrizione complessivo di otto anni più due, quindi dieci anni, un termine più lungo, più lungo ancora quello della bancarotta patrimoniale che, come dicevo prima, tra l'altro decorre dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza; 2016 e da lì dieci anni più i cinque, tempi fattibili.

*TOSATO (LN-Aut).* La seconda domanda è rispetto al tema crediti a sofferenza o deteriorati. Abbiamo riscontrato più volte che rispetto ai crediti in sofferenza ce ne sono di due tipologie sostanziali; quelli erogati al tessuto economico territoriale, soprattutto da parte di queste piccole banche, che possono essere visti ed interpretati in due modi totalmente opposti: da una parte vengono interpretati come un'azione sprovveduta da parte di chi elargiva questi crediti che sono nettamente superiori a quelli delle grosse banche in termini di impegno economico; e dall'altra c'è, invece, una versione positiva che è quella legata alla volontà delle banche territoriali di aiutare un'economia che era in crisi e quindi i crediti deteriorati sono un effetto della crisi economica, sostanzialmente, non necessariamente di un cattivo comportamento delle banche.

C'è una doppia interpretazione, poi a volte la verità sta nel mezzo nel senso che si possono avere tipologie diverse.

Ma la domanda è rispetto invece ai grandi prestiti, quelli che hanno impegnato la banca ed hanno compromesso la solidità di questa banca.

Allora volevo chiedervi se voi in questo tipo di tipologia avete avviato delle indagini per comprendere se a fronte di questi grandi prestiti e di operazioni anche molto rischiose che hanno compromesso la banca avete avviato delle indagini, avete dei riscontri rispetto a un'ipotesi in cui, da parte di chi li ha elargiti all'interno delle banche, ci fossero degli interessi privati fraudolenti legati ai soggetti che andavano a finanziare.

Se c'è questo filone, se avete dei riscontri, se è possibile che voi ci diciate qualcosa in merito.

*LONGHI.* L'attività di indagine è in corso ma questo tipo di aspetto al momento non è emerso, cioè che ci fossero soldi che sostanzialmente venivano dati perché c'erano degli interessi sottostanti e che quindi possano fare emergere altre fattispecie di reato.

L'indagine si sta concentrando anche su queste erogazioni di crediti peraltro, ripeto, parecchio risalenti nel tempo, risalenti alla prima gestione del dottor Murolo prima del 2009; ovviamente, proprio perché si tratta spesso anche di un'attività di carattere valutativo l'erogare il credito a chi, in quale termine, eccetera, eccetera, il nostro sforzo è soprattutto quello di verificare se vi siano degli elementi obiettivi e quali siano per poter contestare la eventuale erogazione di questi finanziamenti in termini di dissipazione del patrimonio della banca perché è avvenuta senza ade-

guate garanzie ovvero in violazione di specifiche normative come quelle ad esempio in tema di concentrazione del rischio su specifici soggetti.

DELL'ARINGA (PD). Grazie Presidente, grazie anche ai procuratori per la chiarezza dell'esposizione.

Tornerei sull'aspetto che riguarda la relazione fra Banca d'Italia e vigilanza e CONSOB perché come avete immaginato e capito è un po' al centro dell'interesse, dell'attenzione in buona parte della nostra Commissione.

Quindi faccio riferimento all'aumento di capitale, alle condizioni che la Vigilanza aveva posto, le modalità con cui questo aumento di capitale doveva avvenire, e queste modalità non vennero a conoscenza della CONSOB.

Voi poi avete avuto interlocuzione con entrambe; avete raccontato appunto che entrambe giunsero alla conclusione che si trattava di un vuoto normativo. Volevo capire se voi ci potete dire le impressioni che avete ricavato da questa interlocuzione con le due vigilanze e soprattutto con riguardo alla posizione e alle aspettative di CONSOB. Primo, se avete avuto l'impressione che la posizione di CONSOB era: «se avessimo avuto quelle informazioni avremmo agito in modo diverso e forse il corso degli eventi sarebbe stato diverso». Quindi la domanda è se avete avuto quest'impressione di questa posizione di CONSOB

La seconda, invece, riguarda le aspettative di CONSOB nei confronti della Vigilanza della Banca d'Italia e cioè se la conclusione di entrambe le vigilanze era che occorresse cambiare le norme o se da parte di CONSOB si lamentasse un po' una mancata collaborazione o se, invece, c'era un'implicita considerazione che un po' la prassi era quella e cioè che la Banca d'Italia, la Vigilanza della Banca d'Italia, comunicasse in quelle circostanze, che magari si sono ripetute in altre circostanze, comunicasse essenzialmente quali erano la situazione reddituale, patrimoniale della banca che si apprestasse a fare l'aumento di capitale ma che da prassi non si comunicasse le condizioni in cui l'aumento di capitale doveva avvenire. Ed è il motivo per cui anche voi avete detto che dal punto di vista formale la informazione della Banca d'Italia era completa, ma certo quelle informazioni non sono state comunicate.

Avete avuto l'impressione che convenissero le due Autorità che questo era non dico normale ma che insomma nella stragrande maggioranza dei casi era quello il modo di comportarsi della vigilanza della Banca d'Italia nei confronti delle CONSOB e che occorresse a questo punto effettivamente se si voleva cambiare lo stato delle cose procedere ad una revisione normativa. Ecco, se potete darci le vostre impressioni, fatto salvo che è chiaro che noi potremo rivolgerci direttamente alla CONSOB per sapere qual'era la sua posizione al momento.

CAVALLO. La rilevanza delle informazioni ai fini della valutazione della coerenza, trasparenza e correttezza del prospetto informativo ha formato un aspetto di specifica domanda al funzionario della CONSOB e la

funzionaria ha sicuramente risposto che erano informazioni assolutamente rilevanti che avrebbero inciso in maniera sensibile sulla valutazione del rischio da parte dell'investitore. Si è soffermata particolarmente su queste circostanze, mettendo in evidenza proprio la possibilità che CONSOB avrebbe avuto di richiedere un aggiornamento del prospetto informativo in questo senso. Erano dati assolutamente rilevanti che dovevano far parte del prospetto informativo. Su questo la funzionaria di CONSOB che è stata ascoltata conveniva sul fatto che si trattasse di informazioni assolutamente rilevanti, come d'altra parte messo in evidenza dal nostro consulente tecnico che peraltro è un esperto di mercati valutari e quindi che ha ritenuto l'informazione assolutamente rilevante.

Per quanto riguarda, invece, eventuali doglianze da parte di CONSOB nei confronti di Banca d'Italia non c'era questo tipo di atteggiamento. Interrogati sul punto, sia il funzionario di Banca d'Italia sia CONSOB hanno risposto in modo sostanzialmente coerente e comunque da parte di CONSOB non vi erano doglianze nei confronti dell'operato di Banca d'Italia. Sicuramente CONSOB ha evidenziato che l'obbligo della trasmissione di queste informazioni a CONSOB gravava sicuramente in capo all'emittente.

SIBILIA (M5S). Grazie Presidente. Devo dire che tutte le domande che sono state fatte sino adesso soddisfano molti dei quesiti che volevo porre e anche chiaramente la relazione è molto esaustiva che è stata fatta dalla Procura. Tuttavia volevo chiarire una serie di aspetti. Innanzi tutto se ci potete un attimo riferire quali sono ancora le posizioni sotto indagine o comunque quelle chiuse in questo momento, perché di fatto a me sembra di capire che sulla vigilanza, come in tutti i casi che stiamo trattando, non c'è mai un indagato, né nella schiera di Banca d'Italia, né nella schiera di CONSOB, non perché uno ce l'abbia con gli enti di vigilanza ma semplicemente perché li chiamano sempre in causa ma alla fine sembra che non gli si possa mai contestare nulla e questo penso che sia venuto fuori molto bene dalle domande che poneva il collega senatore Augello.

E volevo chiedervi quindi cosa rimane in piedi come posizioni aperte. Se potete rispondere a questa e poi vado al seguito.

CAVALLO. Il procedimento sull'aumento di capitale è sostanzialmente concluso dal nostro punto di vista nel senso che è stata esercitata l'azione penale, come vi dicevo, soltanto nei confronti di quei soggetti.

D'altra parte che CONSOB e Banca d'Italia non siano ... cioè che nessuno di CONSOB e di Banca d'Italia sia stato indagato è evidente anche alla luce del fatto che noi abbiamo contestato l'ostacolo alla vigilanza, altrimenti sarebbe stato proprio completamente incoerente. La contestazione dell'ostacolo alla vigilanza sia rispetto a CONSOB che a Banca d'Italia nasce dal presupposto che vi sia stata una trasmissione di fatti materiali, di informazioni su fatti materiali, non corrispondenti al vero oppure che vi sia stato un'omissione sotto il profilo dell'informazione e abbiamo Banca d'Italia persona offesa dal punto di vista della mancata trasmissione

della corretta versione del piano industriale che, ripeto, non corrispondeva alla versione approvata dal consiglio di amministrazione e d'altra parte correlata come ipotesi correlata alla bancarotta fraudolenta per aumento fittizio di capitale, abbiamo Banca d'Italia che non è stata correttamente informata sulla mancata integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale o perlomeno una parte della sottoscrizione del capitale è avvenuto in modo fittizio dal nostro punto di vista. Mentre abbiamo CONSOB persona offesa del delitto di ostacolo alla vigilanza sotto il profilo della trasmissione di quei dati falsi inseriti poi nel piano industriale sotto il profilo dell'omessa informazione delle raccomandazioni di Banca d'Italia. Quindi no, non abbiamo indagato ma chiaramente ci siamo posti il problema e vi assicuro l'indagine è stata volta anche a verificare eventuali inadempienze da parte di Banca d'Italia e di CONSOB.

SIBILIA (M5S). Non era in dubbio; è semplicemente perché molto spesso quando poi si contesta appunto l'ostacolo alla vigilanza si aprono per noi dei quesiti importanti nel senso che capiamo alcune condotte realizzate da alcuni *manager*, chiamiamoli così, che alla fine rischiano di diventare dei capri espiatori di un sistema molto più ampio. Però c'è da dire che devono anche essere messi in correlazione poi le informazioni e questo forse sono degli strumenti che noi dobbiamo dare agli organi di vigilanza quindi è anche questo era l'intento della mia domanda.

Un'altra domanda è quella che vorrei farvi sulla questione delle operazioni «bacciate»: se voi avete quantificato, se ci sono e se avete indagato e se avete quantificato questo tipo di operazione.

LONGHI. Per operazione «baccata» intende la sottoscrizione reciproca di azioni? (Commenti) Ah, ok mi scusi. No, no, però non è esattamente la stessa cosa.

SIBILIA (M5S). Intendo prestiti in cambio di azioni, perdonatemi.

LONGHI. Perché mi sembrava di aver capito che questo tipo di operazioni sia stato oggetto di relazione in un altro procedimento. Questo tipo di operazioni allo stato non è oggetto delle nostre investigazioni.

Quello che è emerso nell'ambito del procedimento già in evidenza preliminare è la questione relativa alla sottoscrizione o acquisto reciproco di azioni che è cosa diversa.

CAVALLO. Però devo dire che alcuni azionisti hanno lamentato un'altra cosa, sinceramente, cioè al contrario hanno lamentato nelle loro querele che a fronte della richiesta di mutui, quindi parliamo comunque di piccoli imprenditori o di persone fisiche che hanno richiesto i mutui immobiliari, hanno lamentato il fatto che contestualmente sia stata richiesta l'adesione all'operazione di aumento di capitale; questo sì, c'è stato, sì.

SIBILIA (M5S). Non è stata quantificata questa operazione.

CAVALLO. Non sono tantissimi; però ci sono.

SIBILIA (M5S). Benissimo, perfetto, questo per me è molto chiaro. Poi volevo fare una domanda per la quale chiedo di passare alla seduta segreta.

*I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 13.*

*I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 13,05.*

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta pubblica. Do ora la parola al presidente Brunetta.

BRUNETTA (FI-PdL). Grazie davvero ai procuratori per la chiarezza e la puntualità delle risposte. Ho un approccio un po' diviso, perché da un lato mi sento rincuorato e dall'altro lato mi sento preoccupato; perché? Finora noi abbiamo proceduto con metodo – voi non siete tenuti a saperlo ma probabilmente avete letto qualcosa sui giornali – cioè ascoltando la magistratura e ascoltando la vigilanza. Abbiamo finora analizzato, analizzeremo, le sette banche in crisi – le quattro risolte, Monte Paschi e le due venete, sto cercando di fare una sintesi nella mia testa innanzi tutto – e troviamo, lo diceva prima anche il presidente Casini, un po' sempre le stesse tipologie comportamentali. Allora sto cercando di fare una sintesi e vedere anche le differenze.

Nei fatti noi abbiamo di fronte fondazioni bancarie che controllano banche – caso Monte Paschi e caso delle altre casse di risparmio controllate dalle relative fondazioni – e questo è un modello; poi abbiamo le popolari, ed è un altro modello.

Abbiamo una costante, fatemelo dire con un po' di sorriso: la vigilanza con i buchi, o la vigilanza che non dialoga o la vigilanza omissiva, lasciamo perdere se per colpa, responsabilità, dolo, comunque con dei buchi. Ma abbiamo anche la percezione che questi buchi fossero ben conosciuti dai soggetti; e qui il primo campanello d'allarme. Conosciuti solo da questi sette soggetti o conosciuti da tutto il mondo bancario? Cioè, se uno voleva fare o voleva avere comportamenti devianti, sapeva che c'erano degli angoli opachi, come nelle automobili, dove c'è l'angolino che le telecamere non controllano e quindi devi stare molto attento, oppure nei sorpassi e così via; perché in quell'angolo può succedere di tutto e cioè puoi fare l'incidente, ma puoi anche avere il comportamento deviante.

Quindi da un lato sono contento di dire: beh, sono queste sette; dall'altro, mi chiedo se era a conoscenza di tutto il sistema bancario che se uno voleva fare delle operazioni spericolate lo poteva fare in quanto le vigilanze esterne, almeno fino a che non arriva la BCE, consentivano dei margini di opacità nel prospetto, nella profilazione opportunistica degli stessi, riguardanti gli aumenti di capitale. È corretto? Più o meno; bene.

Poi un'altra tipologia: la famelicità dei contesti territoriali, che si esprime in due modi. Nelle popolari, nella dirigenza dei dirigenti soci; nelle fondazioni, nella famelicità nei confronti delle fondazioni indiretta-

mente attraverso l'elargizione delle prebende o degli interventi sociali, chiamiamoli così, delle fondazioni rispetto ai territori. Nelle popolari più diretta e chiara, nel senso che nelle popolari i padri padroni sono gli imprenditori locali o certi imprenditori locali che sono amministratori, presidenti, amministratori e anche fruitori, soci, e che quindi chiudono un occhio, o due occhi.

Altro elemento. Le vigilanze interne di questi sistemi bancari non esistono, sistemi di *audit*, e, citerò sempre il mio maestro Tabacci che oggi non c'è, la cattura da parte di questi sistemi almeno in parte, dei vigilanti, parlo dei professori, dei tecnici, nel senso che nessuno ha visto, nessuno ha sentito.

Ultima valutazione. La crisi c'entra pochetto. La crisi c'è naturalmente, c'è sugli NPL, c'è sul contesto perché la crisi pesa, ma non è che sia stata la crisi a far deflagrare questo sistema. Ha aiutato certamente, anzi, si potrebbe dire che se non ci fosse stata la crisi probabilmente non sarebbe venuto fuori nulla.

I sistemi poi, i baci, adesso siamo nei baci: i baci a tre, i baci con i clienti e così via.

Penultima: sanzioni *light*. Ce l'avete detto. Perché poi i reati sono ostacolo alla vigilanza, aggrottaggio, falso in prospetto, e solo in pochi casi falso in bilancio. Quindi è tutto molto *light*, per cui «piatto ricco mi ci ficco» nel senso che il rischio, l'abbiamo visto con le venete, è molto limitato.

Ultimo punto, ma non vorrei buttarla in politica, e questa è la parte se vogliamo dal punto di vista sistemico che mi rende ottimista, è l'incapacità dei Governi di capire quello che è successo, perché bastava forse poco per intervenire, risolvere, ricapitalizzare e mettere sotto controllo queste devianze. Penso sempre al Fondo interbancario di garanzia, che se usato presto e bene e così via poteva risolvere, oppure alla ricapitalizzazione da parte dei Governi come fatto negli altri Paesi.

Se questa analisi è corretta, più o meno, rispetto alle due tipologie, abbiamo poi solo la variante, nel caso Montepaschi, della spericolatezza nell'uso dei derivati e delle operazioni complesse che però riguardava evidentemente una dimensione diversa dalle altre, perché Montepaschi era il terzo gruppo bancario e quindi si poteva permettere questo tipo di comportamenti spericolati perché trattava con *partner* mondiali, dopodiché per fare sempre le stesse cose e cioè aumenti di capitale, falsi in bilancio e così via.

La domanda, che è quella che mi angoscia di più: e il resto del sistema? Perché noi parliamo di sette banche; e il resto del sistema, che conosceva i buchi della vigilanza, che conosceva le sanzioni non particolarmente efficaci ed efficienti, che è anch'esso, perché il resto del sistema è fatto di fondazioni e popolari, sottoposto agli stessi condizionamenti di famelicità territoriale o locale; il resto del sistema, e questa è la domanda che vi rivolgo, come sta? Sta bene, sta poco bene? Perché se il male fosse solo di queste sette banche ci metterei la firma e direi «bene, abbiamo dato, non abbiamo dato, abbiamo gli errori, chi ha sbagliato paghi, fate

fino in fondo il vostro mestiere, e così via», però insomma mi sentirei abbastanza sollevato: rispetto a 200 banche, a una crisi economica che ha fatto di tutto, che ha prodotto di tutto, eccetera, se il marcio dentro è solo questo e nelle misure anche differenziate e così via, mi sentirei quasi tranquillizzato.

Il problema è: e se non fosse così? E se il resto del sistema dentro questo contesto fosse malato?

Infine, da queste audizioni e da queste valutazioni emerge il ruolo del *policy maker*, questo sì, per cambiare le regole della vigilanza, per cambiare nuovamente le regole sulle fondazioni, le popolari e il resto, per portare cioè anche in termini positivi il ruolo di questa Commissione parlamentare d'inchiesta. La ringrazio e mi scuso per la lunghezza.

*LONGHI.* Chiaramente io non sono in grado, credo nessuno di noi sia in grado, di dare risposta ad una domanda che attiene al generale sistema bancario e se vi siano altre banche che possano avere approfittato di questi punti d'ombra che lei giustamente evidenziava e che sono emersi anche nel corso della nostra indagine. Io posso riferire due circostanze che possono essere utili rispetto alle cose che rappresentava lei, con riferimento allo specifico caso di CARIFE.

L'incidenza della crisi, parlo della crisi del settore immobiliare, è stata rilevante per quanto riguarda CARIFE, ma per la ragione che nell'ambito di quella famosa politica espansionistica andata avanti sicuramente fino al 2009, vi era stata una concentrazione di risorse di finanziamenti da parte di CARIFE quasi esclusivamente nel settore immobiliare. Uno degli elementi che è emerso è che ad esempio la società controllata Commercio e Finanza che viene finanziata a tassi particolarmente agevolati dalla controllante CARIFE, che si occupa di *leasing* e soprattutto di *leasing* immobiliare, ha una redditività bassissima e le valutazioni che vengono fatte rispetto ai singoli contratti non sono praticamente mai valutazioni sul profilo economico del soggetto a cui i soldi vengono dati, ma sul valore del bene che viene garantito, cioè un bene immobile che proprio in quegli anni poi si deprezza in maniera gigantesca, per cui poi alla fine questi soldi non sono tornati indietro ed è rimasto un patrimonio immobiliare il cui valore evidentemente è oggi molto inferiore rispetto a quello che era all'epoca.

L'altra questione riguarda la Fondazione. Dicevamo prima che Fondazione CARIFE era il socio di maggioranza di CARIFE ed era il soggetto cui sostanzialmente facevano riferimento le categorie produttive della Provincia, che quindi erano presenti con sostanzialmente il loro rappresentante all'interno del consiglio d'amministrazione. L'eccessiva presenza della Fondazione CARIFE, in particolare della partecipazione di maggioranza di Fondazione CARIFE, era stata oggetto di uno specifico rilievo in sede di prima ispezione nel 2009, tant'è che una delle raccomandazioni che era stata data era quella di una riduzione di questa partecipazione azionaria da parte della Fondazione CARIFE. Una riduzione che non avviene e tra l'altro quando si decide l'aumento di capitale Fonda-



zione CARIFE si impegna, seppur non formalmente, a sottoscrivere una parte consistente di quell'aumento di capitale nel caso in cui non si riesca a raggiungere il limite dei 150 milioni. A fronte di questo impegno dalle indagini è emerso chiaramente come sostanzialmente poi la Fondazione CARIFE si sfilò, cioè ad un certo punto questo impegno viene totalmente meno. E questa, secondo la nostra ricostruzione, è proprio la ragione per la quale nella fase immediatamente precedente ed esecutiva di quell'aumento di capitale iniziano le interlocuzioni con le famose quattro banche per cercare di coprire quella parte dell'aumento di capitale che prevedibilmente non sarà coperto dalla cosiddetta clientela *retail*. Perché già nel mese di settembre, prima che si concludesse la raccolta da parte dei vecchi e dei nuovi azionisti, era abbastanza evidente che non si sarebbe riusciti verosimilmente a raggiungere quel limite dei 150 milioni, che era un limite minimo secondo l'auspicio di Banca d'Italia, anche se poi nei prospetti informativi viene sempre indicato come limite massimo. E anche questo era un elemento che ci aveva creato un po' di confusione ma che poi ci è stato spiegato; è un limite massimo perché quello era un aumento scindibile, cioè era un aumento di capitale che sarebbe stato valido ed efficace anche nel caso in cui non si fosse raggiunto il limite dei 150 milioni, poteva quindi essere anche sottoscritto per meno di 150 milioni e l'aumento sarebbe stato comunque valido ed efficace. Ma l'auspicio della Banca d'Italia era che quello fosse il minimo, cioè almeno 150 milioni, anzi, con la lettera dell'aprile 2010 si chiedeva un ulteriore incremento a 180 milioni. Quando sostanzialmente la banca si rende conto che a 150 milioni non ci arriva e la Fondazione CARIFE sostanzialmente fa venir meno la garanzia dell'acquisto dell'inoptato, come dire, scarta quella operazione, secondo la nostra ricostruzione, che porta alla sottoscrizione reciproca di azioni, cioè a far entrare capitale fittizio per poi poter dire: abbiamo sottoscritto tutto, siamo riusciti a sottoscrivere i 150 milioni di euro, e non attiviamo la garanzia della Fondazione.

CAVALLO. Tra l'altro c'è una ripercussione anche sul prezzo dell'azione secondo il consulente. Vi leggo una piccolissima parte della consulenza, che esamina proprio la prospettiva della Fondazione: «Non potendo CARIFE evitare l'aumento di capitale in quanto richiesto da Banca d'Italia e non potendo la Fondazione CARIFE sottoscrivere l'aumento», cioè più volte la Fondazione dice «non abbiamo disponibilità di mezzi», eccetera, «è chiaro che la quota di partecipazione della Fondazione come socio di maggioranza che ha più o meno il 66 per cento prima dell'aumento di capitale è destinato a diluirsi. Pare ragionevole assumere un interesse della Fondazione CARIFE a limitare la diluizione della propria quota di partecipazione, anche tenuto conto di possibili successivamente aumenti di capitale evocati da Banca d'Italia e delle conseguenti ulteriori diluizioni. In questo senso l'interesse della Fondazione è quello di fissare un prezzo di sottoscrizione alto, così limitando il numero di nuove azioni emesse, e quindi la diluizione della propria quota di partecipazione e aumentando il valore unitario delle azioni *post* aumento». Infatti sono stati indagati

sia il segretario che il presidente della Fondazione. Il problema della Fondazione è stato esaminato; purtroppo dal nostro punto di vista non siamo riusciti a trovare, infatti vi è la richiesta dell'archiviazione, in quel caso non è sostenibile l'accusa in giudizio, quindi non siamo riusciti a dimostrare un concorso nel reato. Anche perché nelle perquisizioni telematiche abbiamo trovato sì le *mail* della CARIFE nei confronti della Fondazione laddove la CARIFE informava puntualmente la Fondazione sull'andamento della sottoscrizione di capitale, ma non abbiamo trovato le risposte, e viceversa, quindi è chiaro che la CARIFE informasse la Fondazione sull'andamento della sottoscrizione, da lì a trovare il concorso nel reato, quella è un'altra ipotesi, però è un problema che ci siamo posti. Chiaramente c'è un interesse della Fondazione in astratto, il consulente ci evidenzia che c'era.

*CASTALDINI.* Sul problema della tenuta del sistema anch'io come cittadina ho dei dubbi, però è anche vero ovviamente che la magistratura interviene solo quando la situazione si è già conclamata e quindi non possiamo far altro che trovare gli elementi per cercare di capire quello che è successo.

Diverso è invece il compito del legislatore, in questo caso della politica, che è quello di far tesoro di tutti quegli elementi di criticità che sono emersi nei vari settori, voi tra l'altro avrete il panorama complessivo della situazione, ed intervenire su di essi per evitare che si arrivi a situazioni di crisi conclamata come quella della Cassa di risparmio di Ferrara.

*PAGLIA (SI-SEL-POS).* Grazie signor Presidente, la prima domanda è questa. I vostri colleghi – ditemi se sbaglio, mi rivolgo ai commissari – che indagano sulle due banche venete ci dissero che non avevano ritenuto di poter indagare o comunque imputare la bancarotta fraudolenta per mancanza del presupposto, cioè non c'era stata la bancarotta, essendo che la liquidazione coatta amministrativa in qualche modo aveva impedito che si arrivasse alla bancarotta. Vedo che invece voi avete messo sotto indagine per bancarotta fraudolenta in caso di un procedimento, che è diverso, cioè la procedura di risoluzione che però paradossalmente a me sembrerebbe più in continuità della liquidazione coatta amministrativa. Quindi mi chiedevo sulla base di quale presupposto voi abbiate ritenuto che ci fosse bancarotta quando invece i vostri colleghi di Roma e di Vicenza invece non hanno ritenuto che in un procedimento diverso ma paradossalmente, sul piano degli effetti, molto più liquidatorio rispetto a quello della risoluzione non ci fosse.

*LONGHI.* Adesso dovrei avere la norma sott'occhio; io credo che la liquidazione coatta amministrativa sia presupposto per la contestazione di reati fallimentari come la dichiarazione di fallimento. Nel nostro caso è chiaro che a seguito del provvedimento di risoluzione lo stesso percorso legislativo previsto dal decreto legislativo 22 novembre 2015 passa poi attraverso la liquidazione coatta amministrativa dell'ente in risoluzione e,

sulla base della richiesta fatta dal commissario liquidatore, attraverso la dichiarazione dello stato di insolvenza, che interviene per quanto riguarda CARIFE nel febbraio 2016, quindi circa tre mesi dopo la risoluzione. Per noi il presupposto è la dichiarazione dello stato di insolvenza, poi è chiaro che parliamo di una società in liquidazione coatta amministrativa, quindi noi su questo poi abbiamo ipotizzato già nel procedimento in corso la bancarotta patrimoniale collegata all'ipotizzato aumento fittizio di capitale e, nell'ambito del procedimento attualmente in indagini, possibili ipotesi di bancarotta distrattiva o dissipativa o comunque correlata ad altre condotte richiamate dall'articolo 223 della legge fallimentare che sono però, ribadisco, tutt'ora oggetto di indagine. Poi si tratterà di capire se concretamente possano essere sostenute, ma dal punto di vista giuridico certamente non ci sono problemi perché CARIFE è stata dichiarata insolvente, quindi c'è una sentenza dichiarativa di insolvenza che è sostanzialmente come la dichiarazione di fallimento.

PAGLIA (*SI-SEL.POS*). Quindi la differenza sta in questa dichiarazione.

La seconda domanda attiene ai rapporti fra CONSOB e Banca Italia. Io capisco che Banca Italia abbia omesso di dare informazioni che dal suo punto di vista erano irrilevanti ai fini dell'attività di CONSOB. Tuttavia, sulla base della documentazione invece fornita a CONSOB, che ha a sua volta una capacità analitica credo non inferiore a quella di Banca d'Italia, c'erano tutte le informazioni però che potessero far arrivare CONSOB esattamente alle stesse conclusioni a cui era arrivata la Banca d'Italia, la cui conoscenza a me non sembra così determinante. È chiaro che dal punto di vista della Banca d'Italia qualunque investitore all'interno del sistema bancario deve essere pronto a sostenere per l'oggi e per il domani, perché un investitore il breve periodo sul piano della banca non serve a nulla sul piano della stabilità, ma il punto è, ai fini del prospetto di rischio, secondo voi in assenza di quelle informazioni quindi CONSOB non era in grado di valutare adeguatamente?

CAVALLO. No, secondo me no, intanto perché CONSOB interviene sulla valutazione della coerenza, del carattere non fuorviante e della trasparenza del prospetto informativo, quindi aveva delle informazioni sulla situazione di criticità di CARIFE sotto il profilo gestionale, organizzativo, su tutte le vicende che avevano portato alla situazione rilevata da Banca d'Italia, ma non poteva arrivare alla quantificazione; quella è compito di Banca d'Italia.

PAGLIA (*SI-SEL-POS*). Aveva informazioni rispetto al fatto che c'erano crediti non correttamente classificati?

CAVALLO. Su quello sì, hanno parlato di deterioramento del portafoglio creditizio nell'informazione; però quelle specifiche prescrizioni di Banca d'Italia, cioè sul livello del *Tier 1 ratio*, sul livello minimo dell'im-

porto di aumento di capitale, sul discorso della offerta a soggetti qualificati, sulla previsione della possibile necessità di un'immissione di liquidità, quello è un aspetto tecnico di cui si occupa Banca d'Italia. Consideriamo che il livello di *Tier 1 ratio* richiesto da Banca d'Italia era superiore rispetto a quello allora vigente, perché Basilea 3 non era entrata ancora in vigore.

PAGLIA (*SI-SEL-POS*). Un'ultima domanda. Finora in tutti gli altri istituti che abbiamo analizzato, almeno questa è la mia opinione, è emerso che al netto di un'attenzione che giustamente si ha rispetto ai grandi debitori insolventi questo non fosse però l'elemento determinante della crisi. La mia impressione è che su CARIFE sia diverso. Su CARIFE ho l'impressione che effettivamente le prime posizioni debitorie andate male, quelle che avete ricordato anche voi prima, siano realmente una delle concause del crollo dell'istituto mentre invece questo non si può dire di Montepaschi e non si può dire delle venete. È corretta questa mia valutazione?

LONGHI. Direi di sì, certamente è una concausa, non è l'unica, è una delle principali, unitamente alla struttura che si era data CARIFE all'esito di quella politica espansionistica di cui abbiamo parlato prima attraverso la creazione di tutta una serie di società controllate che si occupavano per esempio di *leasing* immobiliare o altro, che nella loro concreta operatività di fatto non generavano un'adeguata redditività rispetto ai finanziamenti che invece venivano dati e quindi anche la valorizzazione delle partecipazioni azionarie in queste società, che si è evidentemente ridotta fino praticamente ad annullarsi, poi quando sono intervenuti i commissari nel 2013, è l'altra grande concausa della crisi e della situazione di dissesto patrimoniale che ha portato CARIFE al commissariamento e successivamente alla risoluzione. Indubbiamente però su CARIFE la questione della concentrazione del credito su pochi specifici soggetti, che poi sostanzialmente hanno ottenuto questi finanziamenti senza garanzie o con pochissime garanzie e non hanno fatto tornare indietro i soldi, è certamente una causa impattante forte rispetto alla crisi della banca.

VAZIO (*PD*). Al netto di una curiosa e simpatica scoperta che abbiamo appreso oggi, cioè che Lega Nord è favorevole all'ipotesi di sospensione della prescrizione, che è una cosa che suscita qualche ilarità, e il fatto che abbiamo assistito in Parlamento a posizioni completamente diverse, ma al netto di questa posizione dell'onorevole Tosato chiedo questo: noi abbiamo sentito in apertura dell'anno giudiziario il presidente della Corte di appello di Bologna pronunciare delle parole terrificanti sul tema della CARIFE, laddove dice che aver organizzato un aumento di capitale di 150 milioni di euro è stato un atto criminale.

Voi ci avete illustrato tutta una serie di eventi e mi chiedevo se ho compreso bene quello che ci avete detto, cioè che vi è stata un'ispezione nel 2009 di Banca d'Italia che ha messo a nudo tutta una serie di situazioni particolari che meritavano una particolare attenzione da parte dell'i-

stituto bancario. Questa ispezione è stata poi racchiusa in una missiva, una sorta di lettera, inviata a CONSOB, dove veniva fatto un riassunto e la sintesi di quella ispezione mettendo sostanzialmente in evidenza le criticità della banca. È corretto?

*LONGHI.* Sì; io non ricordo il contenuto, la missiva era il contenuto della relazione, chiaramente riportava una serie anche di elementi successivi, perché la missiva di cui stiamo parlando è del 30 maggio 2011.

*VAZIO (PD).* Quindi la missiva, questo è un elemento che non avevo compreso, viene addirittura inviata due anni dopo l'ispezione.

*LONGHI.* Un anno e mezzo dopo che si era conclusa l'ispezione.

*CAVALLO.* È una missiva che viene redatta all'esito dell'attività di vigilanza rafforzata, quindi non è redatta in ritardo, è all'esito della vigilanza rafforzata e prima dell'operazione di aumento di capitale.

*VAZIO (PD).* Quindi c'è l'ispezione, poi la vigilanza rafforzata, prima dell'aumento di capitale inviano la missiva.

*CAVALLO.* Il 29 aprile 2011 Banca d'Italia, con lettera a firma del dottor Saccomanni, autorizza le modifiche statutarie, dopodiché fa l'interlocuzione con CONSOB, ma all'esito della vigilanza rafforzata, che è stata effettuata tramite una serie di incontri; io posso anche essere più precisa sugli incontri, se volete, ma sono veramente tantissimi tra il 2010 e il 2011.

*VAZIO (PD).* Quindi si colloca successivamente all'ispezione del 2009, trae fondamento sull'ispezione del 2009, ma si sviluppa tra il 2010 e il 2011 in esito alla quale viene poi spedita questa lettera che costituisce un po' la sintesi di questa attività di ispezione e che costituisce anche il presupposto di attenzione sull'aumento di capitale.

*CAVALLO.* Bisognerebbe poi considerare il fatto che l'ispezione del 2009 aveva accertato una serie di poste deteriorate, quindi a sofferenza, ma non era una *due diligence*, nel senso che non aveva completato tutta l'operazione. Per questo io dicevo che Banca d'Italia affida al direttore generale, che all'epoca era Grassano, il compito di procedere a questa verifica sui crediti, operazione che poi viene proseguita dal successivo direttore generale perché dal dottor Grassano passiamo al dottor Forin, che è indagato nel nostro procedimento. Quindi l'attività del 2009 non aveva esaurito l'attività di riqualificazione del credito, poi aveva evidenziato queste criticità. Con l'attività di vigilanza rafforzata Banca d'Italia con una serie di incontri, ve li posso anche accennare, sono una serie di incontri in cui li sollecita. Abbiamo per esempio una lettera pesantissima del giugno 2010, poi abbiamo lettere e incontri.

VAZIO (PD). Tra Banca d'Italia e CARIFE.

CAVALLO. Tra Banca d'Italia e CARIFE, è proprio una tempistica stretta, e addirittura poi a fronte dell'inerzia di CARIFE perché addirittura una comunicazione molto pesante di Banca d'Italia nei confronti di CARIFE parla di interventi vuoti, cioè di interventi solo formali che non concretizzavano effettivamente le iniziative che invece Banca d'Italia avrebbe voluto che CARIFE assumesse, quindi a un certo punto si dice che è improcrastinabile la cessione delle partecipate, oppure che si rende assolutamente necessario l'aumento di capitale, ormai siamo arrivati ad un punto in cui non possiamo andare avanti.

VAZIO (PD). Quindi diciamo che queste attenzioni, queste particolari e pressanti indicazioni vengono contenute in quelle famose raccomandazioni di Banca d'Italia.

CAVALLO. Le raccomandazioni sono sulle modalità dell'aumento di capitale.

VAZIO (PD). Diciamo che le raccomandazioni poggiano su queste criticità perché altrimenti non si capirebbe. Cioè io Banca d'Italia faccio una raccomandazione in ragione del fatto che ho accertato nel 2009 e poi successivamente nel 2010 e nel 2011 una situazione tale per cui era improcrastinabile che venissero messe in atto tutta una serie di iniziative, e visto e considerato che lei mi dice in tutte queste interlocuzioni emergeva una sorta di ineluttabile indolenza della CARIFE ad assumerle, io Banca d'Italia invito la CARIFE a fare delle cose. L'aumento di capitale viene deliberato e a questo proposito le raccomandazioni hanno come oggetto «guardate che dovete fare queste cose, fate attenzione a fare queste cose», determinano raccomandazioni in relazione all'aumento di capitale. È corretto?

CAVALLO. Sì.

VAZIO (PD). Benissimo. Ora mi dite che CONSOB, che ha ricevuto la lettera di Banca d'Italia che fa riferimento all'attività di vigilanza rafforzata, non riceve in prima battuta e neanche in seconda battuta perché poi CONSOB fa, mi dite voi, una cosa diversa, perché ne viene a conoscenza per vie traverse, non gli dà comunicazione delle raccomandazioni che invece Banca d'Italia fa, ha fatto e che riteneva fondamentale fare a CARIFE. Ma la cosa che volevo avere certezza di aver compreso bene è che dice CONSOB: se noi avessimo avuto le raccomandazioni che voi avete fatte a CARIFE noi avremmo potuto assumere o avremmo potuto fare cose diverse; è così?

CAVALLO. Avrebbero potuto chiedere un'integrazione sì.

VAZIO (PD). Un'integrazione dei prospetti mettendo in evidenza, per esempio, che il rafforzamento patrimoniale non era fatto in vista di Basilea 3 ma che invece era un *diktat* della Banca d'Italia; perché voglio dire, mi pare di capire, siccome CARIFE ha disatteso anche l'indicazione di non rivolgersi alla clientela *retail*, ma a un mercato particolarmente istituzionale, gli dice «guarda, tu devi nelle tue indicazioni mettere in chiaro che non lo fai per rispondere alle esigenze di Basilea 3, ma lo fai per rispondere ad una necessità per te imprescindibile, e improcrastinabile», mentre sui prospetti ci va la volontà di rafforzarsi in vista di Basilea 3, sostanzialmente, e CONSOB dice «se io lo avessi saputo avrei imposto questa cosa che invece io non ho voluto fare». È così?

LONGHI. Sì.

VAZIO (PD). È così.

CAVALLO. Sì.

VAZIO (PD). E la terza lettera invece che fa CONSOB a CARIFE la fa, diciamo, ormai a prospetti pubblicati ed aumento di capitale mi pare avviato. Quando la CONSOB dice: quando io poi sono venuta a sapere della prescrizione, della raccomandazione di Banca d'Italia ormai l'aumento di capitale era avviato.

CAVALLO. No, la CONSOB apprende delle prescrizioni di Banca d'Italia da noi.

LONGHI. Da noi.

VAZIO (PD). Ah! Da voi, addirittura, e quindi neanche da Banca d'Italia. Banca d'Italia non glielo dice proprio.

CAVALLO. No, no, è proprio rimasta sorpresa proprio...

LONGHI. Il funzionario di CONSOB che noi abbiamo sentito, lo apprende proprio nel momento in cui noi gli sottoponiamo questa lettera.

VAZIO (PD). Quindi quando voi sentite CONSOB, CONSOB dice: «eh, noi non lo sapevamo, ce l'avesse detto qualcuno...», voglio dire, già questo mi pare importante. Alla luce di questo io le faccio una domanda un po' provocatoria, mi consentirà, visto e considerato il clima e il fatto che mi è sfuggita la domanda che certo dovete aver fatto al vice presidente Brunetta, per avere lui dato una risposta così ampia...

BRUNETTA (FI-PdL) Sono risposte implicite.

VAZIO (PD). Implicite, vorrai dire, le domande; quella che mi è sfuggita è la domanda, perché mi sembrava più una risposta la tua che una domanda, comunque è una banalità, per sgravare un po' il clima.

Volevo dire questo: noi assistiamo – lo dico anche per ragioni di tipo un po' professionale facendo l'avvocato – a plurime contestazioni di moltissimi reati dove vengono contestati concorsi di reati su presupposti abbastanza occasionali, nel senso che viene contestato al pubblico amministratore il fatto di essere stato presente a una seduta benché non abbia partecipato o abbia influito sulla votazione e poi si dice vedremo nell'ambito delle indagini se emerge o non emerge, vengono fatte chiamate in correità e in concorso per attività parallele che non necessariamente si intersecano.

Ma io mi domando: è vero, voi impostate come ipotesi accusatorie principalmente la bancarotta e l'ostacolo alla vigilanza, e quindi è surreale pensare che se io ti ho ostacolato tu possa essere correo rispetto all'ostacolo della vigilanza, mi è chiaro. Però, voglio dire, i tempi del processo e i tempi delle conoscenze sono diversi: quello che conoscevate nel 2011 non è quello che conoscevamo nel 2013, non è quello che conosciamo nel 2017, e i comportamenti e gli effetti di questi comportamenti si sono succeduti nel tempo a fronte di comportamenti anche diversi conosciuti dalla procura anche in tempi diversi. Ma mi domando come sia possibile, nel momento in cui riteniamo che un organismo di vigilanza non comunica all'altro organismo di vigilanza, cioè CONSOB, un elemento fondamentale da far conoscere agli investitori e quindi «tarocca», se così posso dire, l'esito di quell'aumento di capitale; perché se io povero pensionato avessi avuto un pezzo di carta che mi diceva «guardate che questa banca è sull'orlo del disastro» invece che sentirmi dire che questa banca invece si rafforzava meritoriamente in maniera positiva per essere più forte nel mercato, mi cambiava la storia. Io pensionato vengo sostanzialmente ingannato da questa situazione. Come è possibile non ipotizzare, rispetto a questo, un comportamento non solo omissivo, ma anche commissivo, perché trasmette comunicazioni prive di quelle raccomandazioni che invece potevano esserci. Come escludere che si possano ipotizzare reati? Perché se fosse un fatto isolato, l'incidenza di un caso è un caso, ma noi abbiamo assistito, come diceva il vice presidente Brunetta, a una serie di casi giudiziari dove questa situazione tra CONSOB e Banca d'Italia – a volte da Nord a Sud e a volte da Sud a Nord, voglio dire a volte da Banca d'Italia a CONSOB e a volte da CONSOB a Banca d'Italia – hanno sempre influito e sempre, mi permetterete il termine un po' forte, taroccato le operazioni di aumenti di capitale o le operazioni economiche e finanziarie che venivano lanciate. Allora non è più un caso. Possiamo sempre ipotizzare – domando a un magistrato – che sia frutto solamente dell'indolenza o dell'insufficienza o della sottovalutazione da parte del singolo funzionario di Banca d'Italia e di CONSOB? Ma è possibile che per sette volte quando ci siamo apprestati a esaminare queste situazioni ci siamo trovati di fronte a casi in cui se CONSOB o Banca d'Italia, per loro esplicita ammissione, avessero fatto delle cose, si sarebbe determinata una storia diversa, e ci troviamo invece di fronte al disastro con-



clamato, ai patrimoni dei risparmiatori azzerati e a nessun funzionario, né di Banca d'Italia, né di CONSOB, non dico imputato perché già quello sarebbe un fatto importante, ma neppure indagato? Perché nessun funzionario ci risulta essere mai stato neanche preso in esame come ipotesi accusatoria. Io non voglio fare il processo, io per definizione sono dall'altra parte del tavolo, quindi non sono un magistrato, però mi sembra che la narrazione che ci viene fatta sia contraddittoria rispetto alla storia che qui leggiamo.

CAVALLO. Allora, le rispondo. Prima di tutto con riferimento a questa circostanza che è stata oggetto di accertamento, mentre i due funzionari venivano ascoltati proprio in sede di sommaria informazione, quindi sicuramente assumevano la qualità di persona informata sui fatti, ovvero potenziale testimone in un dibattito, è corretto affermare che la missiva della Banca d'Italia del 20 ottobre 2010 fu sottoposta alla dottoressa Pantana che era la funzionaria della CONSOB proprio nel corso della sua audizione. Posso proprio citare la parte del verbale. Noi chiediamo: «L'ufficio pone in visione al teste la missiva della Banca d'Italia del 20 ottobre. La CONSOB aveva a disposizione una qualche informazione che riguardasse l'individuazione dei soggetti destinatari dell'offerta? In particolare CONSOB aveva avuto modo di prendere visione della lettera del 20 ottobre?». Lei risponde: «La missiva che mi è sottoposta in visione non era ricompresa nella documentazione trasmessa dalla CARIFE e da Banca d'Italia ai fini dell'istruttoria» relativa all'autorizzazione all'aumento di capitale. Di questa lettera il prospetto riporta, in quanto il dato era stato comunicato – questo sì – nella relazione informativa di Banca d'Italia del 30 maggio 2011, l'espressione «costituzione di un adeguato *buffer* patrimoniale ai fini di fronteggiare le perdite attuali e prospettiche». Questo sì che CONSOB lo chiede, perché nella relazione di Banca d'Italia c'era l'espressione «perdite attuali e prospettiche». Poi chiaramente il prospetto va valutato nella sua completezza, perché il fatto che si parlasse di perdite attuali e prospettiche in un punto però, dall'altra parte di sostanziale tranquillità quanto meno crea confusione.

VAZIO (PD). Soprattutto per i risparmiatori *retail* come invece avete detto.

CAVALLO. «Per quanto a sua conoscenza, CONSOB non aveva alcuna informazione riguardante un particolare profilo di rischio del soggetto. Prendo atto dalla lettura della missiva del 20 ottobre, che leggo per la prima volta, che Banca d'Italia richiedeva che l'aumento fosse almeno di 150 milioni, che il *Tier 1 ratio* doveva essere...», eccetera, «vengo a conoscenza di questi moniti di Banca d'Italia soltanto oggi». Noi rivolgiamo la domanda: «L'emittente o Banca d'Italia erano tenute ad informare CONSOB del contenuto della missiva del 20 ottobre con particolare riferimento ai profili di rischio dei destinatari dell'offerta e delle informazioni globali?». Risposta: «Circa la Banca d'Italia posso

dire che è lasciato alla loro discrezionalità di fornire un'informazione anche per quello che riguarda i rapporti interni intervenuti con l'emittente. Per quanto riguarda l'emittente, direi invece sicuramente di sì, esso ha sicuramente l'obbligo di trasmettere queste informazioni nell'ambito di quanto previsto per il procedimento istruttorio anche ai sensi dell'articolo 94 del Testo unico finanziario». Coerentemente ci risponde il dottor Di Salvo di Banca d'Italia: «abbiamo messo in evidenza la situazione di criticità del gruppo CARIFE, non abbiamo messo in evidenza questi moniti», probabilmente perché loro li consideravano attinenti al rapporto proprio interno. Poi la nostra contestazione non riguarda il fatto che poi l'offerta non sia stata in concreto rivolta a soggetti, era una raccomandazione, certo, noi, diciamo così, «rimproveriamo» con il capo d'incolpazione CARIFE per non avere inserito nel prospetto informativo l'opinione, sicuramente rilevante, della Banca d'Italia che avrebbe influito sulla valutazione del rischio. Ecco, questa è la...

VAZIO (PD). Questa sommaria informazione di CONSOB è del?

CAVALLO. È del 25 febbraio 2016.

MARINO Mauro Maria (PD). Devo dire che proprio le questioni appena sollevate danno il senso della delicatezza dei temi che stiamo affrontando anche dal punto di vista prospettico, quindi anch'io mi unisco al coro di coloro che vi ringraziano per il quadro che avete dato, perché è un'analisi molto dettagliata e devo dire che è un dettaglio positivo su molte cose. Ad esempio, è in totale linea con il quadro che ci aveva fatto l'allora presidente delle quattro banche Nicastro, che era venuto dopo e che si era trovato a gestire la fase di transizione. Voi avete saputo essere sia esaustivi, sia didascalici, che non è proprio una cosa facile.

Volevo fare due domande. La prima: io sono rimasto molto colpito quando avevamo fatto quel tipo di approfondimento, perché nel clima particolare che si era venuto a creare a Ferrara, veniva ritenuto che il commissario mandato da Banca d'Italia fosse fortemente responsabile di una serie di cose che mi sembra che assolutamente invece non gli vengano contestate, a differenza di quello che è successo nelle altre tre banche, cioè c'era proprio un clima specifico che poi si collegava anche con un'assemblea pubblica dove hanno partecipato anche rappresentanti degli enti locali, dove prima di arrivare alla definizione di un potenziale intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi si era arrivati addirittura ad ipotizzare che ci fossero gli stessi risparmiatori che ritornassero a ricapitalizzare la banca, quindi andando, *repetita juvant*, in negativo ma fortemente in negativo, sia alla luce delle cose che ci avete detto voi, sia alla luce del quadro che piano piano andava emergendo. Siccome questo è un elemento di contraddizione forte, mi piacerebbe capire qual è la valutazione che voi avete dato. Io poi ho un pensiero diverso rispetto a quello dell'onorevole Villarosa su quella che era stata la fase che aveva portato a cercare un'interlocuzione col Fondo interbancario di tutela dei

depositi, perché mi sembra che loro avessero già i soldi pronti, e se non fosse stato per un intervento non tanto della BCE, ma della Commissione, per cui queste risorse sono state bloccate, finendo per incidere profondamente sul meccanismo, questo almeno avrebbe fatto finire in maniera diversa la storia di CARIFE. Proprio perché siete così conoscitori della materia, mi piacerebbe acquisire da voi un elemento che permetta a me di fare chiarezza per dire una parola definitiva su questa partita.

*CAVALLO.* Premesso che poi sicuramente il dottor Longhi sarà più esaustivo, la questione relativa al dissesto della Cassa di risparmio – costituisce oggetto di indagine quindi noi stiamo valutando, chiaramente siamo in fase di indagini preliminari, è ovvio che per adesso ci sono determinati soggetti iscritti, che hanno già tra l'altro ricevuto l'informazione di garanzia e la richiesta di proroga indagini, per cui è possibile anche estendere questa rosa di soggetti qualora ravvisiamo i presupposti. Però io, ecco, mi permetto di dire che era stata diffusa a mezzo stampa, a seguito di un'intervista, ora non ricordo, sinceramente non mi ricordo chi fosse il soggetto intervistato, che nella sentenza che dichiarava l'insolvenza, si affermava, implicitamente il tribunale aveva detto che il dissesto è stato cagionato durante il periodo di commissariamento. Questo non è vero, perlomeno la sentenza non lo dice; la sentenza esamina semplicemente una questione sotto un profilo molto tecnico, proprio che riguarda la legge fallimentare, e quindi sinceramente l'abbiamo letta con attenzione e non dice questo. Poi chiaramente tutte le cause del dissesto ed eventuali responsabili o corresponsabili, l'individuazione dei soggetti responsabili o corresponsabili, formano oggetto del procedimento che allo stato è in indagini preliminari. Certo, la linea difensiva, anche questo chiaramente non è un mistero, nel procedimento sull'aumento di capitale è quella di dire: «ci hanno costretto a fare l'aumento di capitale quindi a ricorrere al mercato, quindi Banca d'Italia ci ha sostanzialmente obbligato, quindi noi non potevamo fare a meno e dall'altra parte noi abbiamo fatto tutto il lavoro che ci avevano chiesto, poi sono stati i commissari che hanno creato questa situazione perché la banca non era riuscita a raggiungere un determinato livello di patrimonializzazione all'esito dell'operazione di aumento di capitale». Ripeto, la questione sul dissesto della banca e sulle concause del dissesto è ora oggetto di valutazione in sede di indagini, quindi fa parte di un altro capitolo. Però sicuramente quello che posso dire è che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non imputa una responsabilità ai commissari, perlomeno per come l'ho interpretata io.

*LONGHI.* Diciamo che fino ad oggi sicuramente non sono emerse condotte riconducibili al periodo successivo al commissariamento, quindi maggio 2013, che possano essere ipotizzate come concausa della successiva dichiarazione dello stato di insolvenza. È del tutto evidente che durante il periodo del commissariamento i commissari hanno operato con particolare rigore quell'attività di ripulitura dal bilancio dei crediti qualificati come *in bonis* o ad incaglio o comunque non correttamente qualifi-

cati come a sofferenza che ha avuto evidentemente il risultato oggettivo di aumentare il passivo della banca. Quindi in questo senso è evidente che in quel periodo, cioè tra il 2013 e il 2014, ma per effetto di quelle attività che si erano rese necessarie e che non erano state fatte o non erano state fatte in maniera adeguata nel periodo precedente che era quello diciamo della vigilanza rafforzata, in cui cioè Banca d'Italia dava delle indicazioni, c'erano questi incontri, c'erano queste missive, ma sostanzialmente la banca la gestivano ancora gli stessi soggetti che evidentemente, come dire, con molta timidezza, facevano o tentavano di fare le cose che venivano dette, tra cui non solo questa, ma come dicevamo prima, la cessione delle partecipate che continuavano a produrre perdite e via dicendo.

MARINO Mauro Maria (PD). Grazie mille, perché penso che sia stata un'occasione importante per mettere la parola fine anche ad una polemica che si stava trascinando nell'individuazione delle responsabilità. L'altra domanda è su un tema più delicato, che avete visto essere evidentemente trasversale alle interpretazioni diverse che vengono date rispetto ai due ruoli della vigilanza. Io ho sostenuto in tempi non sospetti che essendo diverse le *mission* dei due soggetti di vigilanza – Banca d'Italia ha una *mission* di riservatezza nell'ambito della stabilità, CONSOB ha una necessità di trasparenza – non sempre, come dire, si riescono a trovare le condizioni per un equilibrio fra queste due istanze diverse; il tema è quanto poi ci rimettono i risparmiatori, ci rimettono i cittadini, e questo è un tema molto delicato. Ma siccome noi dobbiamo cercare di normare anche per il futuro, sulla base dell'esperienza che voi avete fatto, bisognerebbe cercare di agire più sul combinato disposto degli articoli 4 e 94 del TUF, che è la tesi del collega Augello, o sulla rivisitazione dell'articolo 53 del TUB che è già cambiato con il decreto legislativo del 2015? Dove noi legislatori dobbiamo cercare di incidere per trovare un equilibrio fra queste due cose? Questo è un consiglio che vi chiediamo perché quando voi prima dicevate giustamente che la Banca d'Italia aveva inviato un'informativa completa sotto il profilo normativo, quindi non c'era nulla di omissivo, ma poi il risultato finiva per essere così devastante, allora, avendo passato una fase di sperimentazione sul campo, forse da questo punto di vista potreste esserci veramente molto utili.

LONGHI. Sicuramente per quella che è la questione specifica che noi abbiamo potuto verificare la criticità è quella dell'articolo 4, cioè il fatto che Banca d'Italia ha l'obbligo di trasmettere a CONSOB, nel momento in cui si arriva ad un'operazione di aumento di capitale, quelle informazioni la cui trasmissione è obbligatoria, quindi quelle che sono le indicazioni cogenti. Tutto il resto non è obbligatorio, perché rientra nel rapporto interno tra la banca e l'emittente, e nel nostro caso però si parlava di, come dire, raccomandazioni; perché ovviamente, ribadisco, lo ha già detto più volte la dottoressa Cavallo, le indicazioni che erano date nelle famose missive dell'ottobre del 2010 e dell'aprile del 2011 non erano degli obblighi, men che meno degli obblighi giuridicamente sanzionati: non è che

CARIFE fosse giuridicamente tenuta a fare quello che gli chiedeva la Banca d'Italia cioè i 150 milioni, l'8 per cento del *Tier 1 ratio*, ecc. Però è ovvio che quelle erano, come dire, delle indicazioni, raccomandazioni forti fatte in un momento in cui c'era una vigilanza rafforzata. Se non fossero state fatte, è evidente che il risultato sarebbe stato che la banca sarebbe stata commissariata prima che non nel 2013, quindi sulla base di questo evidentemente, come dire, poi CARIFE, recepisce inevitabilmente queste indicazioni, ma poi non le trasfonde nelle famose comunicazioni a CONSOB ai fini del prospetto informativo. Ovviamente se quella norma avesse invece previsto che sostanzialmente anche tutte le interlocuzioni interne, tutte le comunicazioni come dire riservate, avvenute nel corso della vigilanza rafforzata dovevano essere trasmesse a CONSOB, evidentemente lì avremmo avuto intanto un obbligo per Banca d'Italia che poteva essere sanzionato, e qua rispondo anche in parte alla sollecitazione di prima, valutando in maniera concreta la possibilità di un concorso di Banca d'Italia omissivo o commissivo nel non avere trasmesso informazioni dovute, però informazioni obbligatorie e rilevanti ai fini del giudizio che doveva essere dato da CONSOB sul prospetto informativo. In ogni caso, se quelle informazioni erano dovute, evidentemente CONSOB avrebbe avuto fin dal momento dell'istruttoria, cioè fin dal 2011, elementi che avrebbero imposto a CONSOB di far modificare il prospetto informativo nel senso poi sostanzialmente da noi indicato, perché quelle erano evidentemente informazioni importanti. Teniamo conto naturalmente che parliamo di un prospetto informativo molto lungo, molto articolato, molto complesso, io mi chiedo chi mai legga tutte le singole clausole di un prospetto informativo, in cui ovviamente questi passaggi omissi o rappresentati in maniera, come dire, diversa da quello che era il senso delle raccomandazioni, hanno una loro rilevanza soprattutto laddove si dice che il tutto viene fatto per garantire una situazione di sostanziale tranquillità e per garantire alla banca un auspicato rafforzamento patrimoniale, perché comunque nel prospetto informativo c'erano le informazioni relative allo stato non certamente roseo in cui era stata trovata da Banca d'Italia; cioè non è che si dicesse facciamo questo aumento di capitale perché vogliamo essere i più bravi, facciamo un aumento di capitale perché evidentemente ci sono dei problemi. E tuttavia quello che emergeva secondo noi sostanzialmente da quel prospetto era: lo facciamo per adeguarci anticipatamente a Basilea 3, in uno scenario sostanzialmente prospettico che ci garantisce il nostro piano industriale per cui entro il 2014 avremo degli utili; peccato che quel piano industriale fosse basato su previsioni di bilancio che erano smentite nell'aprile del 2011, ma di cui CONSOB non era stata informata dall'emittente, con tutte le conseguenze del caso, evidentemente...

DEL BARBA (PD). Grazie Presidente, ho due domande. In realtà la prima è molto simile a quella appena posta dal presidente Marino, ma per scrupolo ve la pongo ugualmente per vedere se ci sono degli aspetti su cui ancora potete rispondere: quando voi sostenete che Banca d'Italia ha co-

municato a CONSOB in maniera formalmente corretta, la domanda era: sulla base di che cosa appoggiate la valutazione di una formale correttezza? Sulla base delle testimonianze raccolte, o sulla base dell'analisi della legge? Ora lei ha appena risposto. Allora le aggiungo: ma Banca d'Italia avrebbe potuto comunque inviare queste informazioni ulteriori o secondo la formale correttezza si doveva attenere esclusivamente alle informazioni inviate? Perché laddove noi ascoltiamo CONSOB sostenere che qualora avesse ricevuto queste informazioni si sarebbe comportata in modo molto differente, allora capite benissimo che c'è un certo disorientamento. Queste informazioni non essendo cogenti in che modo avrebbero determinato un comportamento differente da parte di CONSOB? Ma se davvero hanno questo tipo di valenza perché Banca d'Italia, sebbene non obbligata a comunicare, non ha ritenuto di doverle comunicare? Perché le è impedito di comunicare ciò che non è normalmente obbligata a comunicare?

*CAVALLO.* No, non le è impedito, avrebbe potuto, chiaramente, si sono limitati, certo che avrebbe potuto, avrebbe potuto aggiungere ulteriori informazioni. Però Banca d'Italia in quel caso si è preoccupata di mettere in evidenza strettamente le ragioni della crisi, tutte le vicende che avevano portato all'aumento di capitale e la necessità del perseguimento dell'obiettivo del rafforzamento patrimoniale. Non ha indicato, non ha espressamente menzionato, questi moniti. Probabilmente avrebbe potuto farlo. Però restava fermo, ripeto, l'obbligo per l'emittente di comunicarlo a CONSOB.

*LONGHI.* Sì, e voglio anche aggiungere una cosa se ho inteso bene. Il fatto che quelle indicazioni di cui CONSOB non viene a conoscenza non fossero cogenti e quindi non costituissero oggetto di un obbligo di informativa da parte di Banca d'Italia non fa venir meno il fatto che quelle indicazioni erano importanti, nel senso che era importante che i destinatari del prospetto informativo ne venissero a conoscenza sotto il profilo della coerenza, completezza e carattere non fuorviante del prospetto informativo. Quindi non è che la non obbligatorietà rendesse quell'informazione come dire di poco rilievo e quindi con la ulteriore – anticipo già quelle che saranno le argomentazioni difensive – considerazione che, ci fossero o non ci fossero, a quel punto non erano cogenti quindi al fine del prospetto informativo che cosa cambiava..secondo le nostre valutazioni evidentemente secondo le stesse valutazioni di CONSOB cambiava; e tuttavia non erano informazioni cogenti perché tali non erano, come ha già detto la collega Cavallo, non vi era un obbligo di segreto da parte di Banca d'Italia, che non aveva il dovere di trasmetterle ma avrebbe anche potuto farlo. Evidentemente si è ritenuto che non fosse prassi farlo, ha focalizzato l'attenzione su altro.

*DEL BARBA (PD).* Alla luce di questa risposta a maggior ragione pongo la seconda domanda: voi stessi avete detto di esservi interrogati sul-

l'ipotesi, o quanto meno sul voler verificare che la vigilanza sia stata compiuta fino in fondo e non siano stati omessi né obblighi né – permettetemi di dire – scrupoli che il vigilante deve osservare, e siete pervenuti a questa conclusione sulla formale correttezza degli atti che è più che comprensibile soprattutto se si analizza il caso isolatamente. Tuttavia, dal punto di vista di chi sta audendo le varie procure e ascoltando situazioni diversificate lungo il territorio italiano, la ricorrenza di certi schemi e anche di certe debolezze, fragilità, nelle comunicazioni tra Banca d'Italia e CONSOB colpisce molto. Perciò mi domando, e vi domando, se questo ampliamento del raggio di indagine, questa verifica di una ripetitività di queste situazioni, di una debolezza nella comunicazione tra le due Autorità di vigilanza, non possa costituire un elemento che vada a rivedere e ad avvalorare le vostre riflessioni in merito a quanto dicevamo all'inizio. In modo particolare poi per noi è interessante che voi compiate fino in fondo questa valutazione per poter esercitare al meglio il nostro ruolo, perché laddove queste valutazioni fossero esperite in tutte le loro possibilità non ci resterebbe che analizzare la carenza delle normative e una revisione delle stesse, così come vi chiedeva il collega. Tuttavia in questo momento credo che abbia una sua certa rilevanza riflettere su come in questi anni si sia determinato un comportamento che quanto meno ci lascia in dubbio tra due possibili interpretazioni: una prima interpretazione che vede una vigilanza esercitata non fino in fondo delle sue capacità per qualsiasi motivo, io credo con i intenti più nobili, io credo di tutelare il sistema di evitare che la conoscenza di certe informazioni determinassero fenomeni negativi. Tuttavia le motivazioni in questo momento non sono così importanti, è più importante sottolineare le due ipotesi: ripeto, la prima che veda deliberatamente un sistema di vigilanza attento ma in qualche modo non incisivo, più finalizzato a fornire delle indicazioni per quanto pressanti che a impedire dei comportamenti. Dall'altra parte, invece, non resta che ipotizzare una vigilanza che sta usando tutti gli strumenti a sua disposizione e un sistema bancario che vuoi per la crisi, vuoi per il cambiamento della natura del sistema bancario, su cui noi credo dovremmo riflettere perché – e mi permetto un inciso – non a caso tutte le banche che sono state oggetto della crisi sono banche che mantengono quell'appendice, quel cordone ombelicale, che le fa definire banche territoriali anche quando sono di grandi dimensioni. Perché? Perché le banche territoriali sono quelle che storicamente avevano un rapporto con il territorio e il rapporto col territorio non può che esserci attraverso la politica, intesa nel senso più ampio del termine. Non esiste territorio laddove non ci sia politica ossia non ci sia una capacità di interpretare le volontà di un territorio. Quindi è del tutto naturale che nell'evoluzione del sistema bancario questo tipo di soggetti, venendo a mancare quella che è l'interpretazione territoriale data dalla politica, si trovino quanto meno spaesate, si trovino in condizioni per cui chi dirige questi soggetti non ha più quei supporti, non ha più quegli strumenti, per interpretare la fiducia così largamente assegnatagli e per fare le scelte in qualche modo condivise sul territorio. Indubbiamente si è creato questo iato nella storia delle banche territoriali che non si possono

più definire territoriali. Quindi, chiudendo l'inciso, l'alternativa è che effettivamente alcuni rappresentanti della dirigenza di queste banche abbiano approfittato di questo lasso di tempo, della trasformazione della natura delle banche territoriali, per cogliere – magari sfruttando gli angoli ciechi della vigilanza, magari sfruttando un sistema di regole che nella situazione precedente si era rivelato adeguato ma in questa transizione mostra i suoi limiti che poi vengono a galla con la crisi – per seguire dei vantaggi di tipo personali o comunque per gestire al di là del lecito gli istituti di credito. Infatti colpisce, e colpisce molto almeno il sottoscritto, che in tutte queste situazioni laddove si ravvisa una situazione di crisi che potrebbe anche essere imputata al mercato non ce n'è uno che decida di dimettersi e in qualche modo prendere atto di quello che sta accadendo. Tutti ritengono naturale esercitare delle azioni al limite della legge, al di là della legge, pur di camuffare i propri bilanci e mantenere in piedi l'istituto con se stessi ai vertici. Questo colpisce molto: è per questo che vi devo chiedere di mantenere in piedi entrambe le ipotesi, perché mi domando: ma davvero nella classe dirigente nella classe amministrativa di questi istituti di credito sono arrivati degli spregiudicati, delle persone non più capaci di tener conto del bene della collettività, o il sistema in qualche modo non è stato in grado di accompagnare questa trasformazione e ha avallato questi comportamenti? Comunque, al di là della riflessione più ampia, per riportare la domanda alle vostre strette competenze, non credete che il ricorrere di queste situazioni possa dare anche una luce diversa alle vostre valutazioni sulle responsabilità della vigilanza?

*LONGHI.* Allora, quello che le posso dire è questo: ai fini delle ipotesi di reato di questo processo penale evidentemente l'ipotesi di un concorso, perché dovremmo parlare di concorso di Banca d'Italia, passerebbe inevitabilmente attraverso la prova di un dolo. Cioè, Banca d'Italia non fornisce delle informazioni coscientemente e volontariamente al fine di aggraviare, informare il pubblico dell'aumento del capitale in maniera fuorviante, di falso in prospetto, far sì che CONSOB venga ingannata per cui verrà approvato un prospetto fuorviante. Questo tipo di prospettiva sinceramente non è secondo noi in alcun modo praticabile, nel senso che non c'è nessun elemento, anzi, tutto quello che emerge dalle nostre indagini è che fin dal momento in cui viene fatta l'ispezione del 2009 gli organi direttivi di CARIFE hanno come dire un sentimento di forte insofferenza rispetto all'attività di vigilanza che viene fatta da Banca d'Italia, perché in qualche modo si sentono eterodiretti, nel senso che le scelte gestionali che non possono essere imposte con obblighi giuridici sanzionati in qualche maniera però vengono indicati in maniera fortemente cogente da Banca d'Italia. Quindi ipotizzare uno scenario di questo tipo, che ci sia un concorso necessariamente doloso tra Banca d'Italia e i dirigenti di CARIFE nell'ingannare il risparmiatore attraverso il falso, le false informazioni, l'aggraviare, è un'operazione dal punto di vista interpretativo assolutamente non fattibile secondo noi in questo procedimento. Il fatto che queste criticità evidenti nei rapporti tra i due organi di vigilanza, le-



gate alla normativa vigente, legate come si diceva prima anche probabilmente al diverso tipo di *mission* che hanno questi due organi di vigilanza, il fatto che questo si sia ripetuto anche in altri casi – questo è un giudizio personale, però lo desumo anche dagli atti del nostro procedimento- è significativo certamente di una fragilità *in primis* del sistema normativo, che potrebbe essere in questo senso modificato in senso migliorativo. Forse tutto il discorso della vigilanza potrebbe essere affrontato diversamente e comunque con miglioramenti dell'attuale sistema; credo, ripeto, che nel caso di specie per quanto riguarda la condotta di Banca d'Italia rispetto alle famose comunicazioni a CONSOB non sia in alcun modo ipotizzabile una ipotesi di reato, che nel nostro caso sarebbe necessariamente di un delitto e quindi di una fattispecie dolosa; al più si potrà valutare una negligenza, una superficialità, una colpa, se colpa c'è, rispetto peraltro ripeto ad un quadro normativo nel quale un obbligo non c'era. Questo è il dato di partenza.

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Solo una domanda che mi è venuta in mente mentre parlava il collega. Noi qui abbiamo discusso però di altri scenari, perché è evidente che non si può ipotizzare un reato come quello del concorso per Banca d'Italia. Però il punto di fondo è questo. L'articolo 4 anche del testo attuale parla dell'obbligo di collaborazione rispetto alle rispettive funzioni, e l'articolo 94 dice che una funzione d'ufficio della CONSOB è intervenire sui prospetti, quindi in realtà la Banca d'Italia avrebbe come già ho detto prima teoricamente un dovere d'ufficio rispetto a quella funzione di trasmettere le informazioni utili a correggere i prospetti. Non è vero che uno necessariamente può commettere un reato soltanto perché vuole agire in concorso per ingannare il risparmiatore; molto semplicemente può avere un'esagerata opinione di sé e delle proprie competenze e commettere un abuso. Questo è il caso tipico secondo me di Banca Italia, la sua patologia è quella. C'è un quadro patologico in cui si presuppone che funzione dell'organo di vigilanza sia tenere le redini della situazione e governare il processo fino al risanamento della banca presumendo anche che questo possa costare un *deficit* informativo ai risparmiatori perché nel bene complessivo del risanamento finale conviene anche a loro. Questo è il meccanismo più che altro. Ora: da questo punto di vista ci può essere certamente un'intenzionalità nel gestire, perché mica è successo solo qui. È successo in tutte le situazioni di crisi, quindi ci sarà una intenzionalità nel privilegiare l'assunzione di una responsabilità anche a rischio dei risparmiatori. Ma che la legge non prevede, perché l'articolo 4 così recita. Quindi quelle informazioni loro d'ufficio dovrebbero trasmetterle. Il che, secondo me, più che concorso, presuppone l'abuso d'ufficio; e poi si vede penalmente se quell'abuso è sorretto da qualche caso oppure no ed è soltanto un reato amministrativo. Ma questo aprirebbe una strada per lo meno al tema della responsabilità civilistica su queste scelte, perché se invece sei totalmente irresponsabile rispetto all'articolo 4, magari per la cattiva scrittura dell'articolo 4 – che però secondo me letto nel complesso della legge degli obblighi d'ufficio li dà, perché sennò

non si capisce a che serve – lì c'è uno spazio invece di assoluta impunità quando ci sono questi comportamenti che a volte provocano situazioni incredibili. Perché poi sui prospetti in questo caso c'è scritto quello che dite, in altri casi addirittura – vi facevo prima l'esempio degli scenari valutativi – sono state date percentuali di successo a questi poveri risparmiatori incredibili e non è normale che quelli si possano rifare solo sulla banca però perché questo è un problema. Nessuno qui pensa al concorso: ci chiediamo dove sia il dovere, dove arrivi il confine, il dovere d'ufficio di Banca d'Italia rispetto al combinato disposto dell'articolo. A prescindere dal fatto che cambiandolo risolveremmo il problema.

PRESIDENTE. Sbaglio o l'abuso d'ufficio presuppone il dolo?

LONGHI. L'abuso d'ufficio presuppone il dolo. Comunque l'unica cosa ma proprio è semplicemente un *flash* piccolissimo: ovviamente durante la fase iniziale dell'attività di indagine ci siamo confrontati anche con le altre procure la procura di Ancona, di Chieti, e la procura di Arezzo, credo che saranno audite nelle prossime giornate, perché ovviamente si è trattato di scenari molto simili anche per capire anche come strategia investigativa quelle che potevano essere le ipotesi comuni, quelli che potevano essere i problemi comuni. E c'era anche la procura di Roma, tra l'altro credo sia stata sentita in particolare c'era il sostituto il dottor Pesce. All'epoca, io però non ricordo esattamente di cosa si trattava, c'erano delle attività di indagine di accertamento a Roma che riguardavano diciamo possibili condotte proprio di Banca d'Italia o comunque degli organi di vigilanza, possibili condotte omissive o di altro tipo che ovviamente, come giustamente diceva lei, non essendo imputabili a titolo di concorso doloso nei reati che si commettono nei vari ambiti territoriali potevano però rifluire in una competenza della procura di Roma con riferimento a eventuali reati d'abuso d'ufficio o altro che si consumasse invece qui a Roma. Questa la do come informazione nel senso che poi non so se questo tipo di attività abbia avuto seguito e se ne sia parlato nel corso delle precedenti audizioni.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Castaldini, il dottor Longhi e la dottoressa Cavallo per la loro cortesia e professionalità e per la collaborazione che hanno dato alla Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione.

*I lavori terminano alle ore 14,20.*



